

Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe
dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 - 2027
(TUDG)

PARTE II
REGOLAZIONE DELLE TARIFFE
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS
PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2020 - 2027
(RTDG 2020-2027)

Per il periodo dall'1 gennaio 2026

Versione approvata con deliberazione 532/2025/R/GAS e modificata e integrata con
deliberazione 574/2025/R/GAS

INDICE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI	7
<i>Articolo 1 Definizioni</i>	7
TITOLO 1 ASPETTI PROCEDURALI	14
<i>Articolo 2 Obblighi informativi in capo alle imprese distributrici ai fini tariffari</i>	14
<i>Articolo 3 Definizione e pubblicazione delle tariffe</i>	17
<i>Articolo 4 Richieste di rettifica</i>	18
TITOLO 2 DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI TARIFFE E CORRISPETTIVI	19
<i>Articolo 5 Criteri di applicazione delle tariffe</i>	19
<i>Articolo 6 Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale</i>	19
<i>Articolo 7 Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per i gas diversi dal gas naturale</i>	22
<i>Articolo 8 Divieto di applicazione di corrispettivi non espressamente previsti nella presente RTDG</i>	22
<i>Articolo 9 Disposizioni in tema di documenti di fatturazione del servizio di distribuzione</i>	22
TITOLO 3 ASPETTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL COSTO RICONOSCIUTO	23
<i>Articolo 10 Costo storico ai fini regolatori</i>	23
<i>Articolo 11 Criteri generali per la determinazione del capitale investito di località</i>	23
<i>Articolo 12 Trattamento dei contributi pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2012</i>	24
<i>Articolo 13 Trattamento dello stock di contributi esistente al 31 dicembre 2011</i> .	24
<i>Articolo 14 Meccanismo di gradualità per il degrado dei contributi applicabile nel periodo 2020-2027</i>	25
<i>Articolo 15 Tasso di remunerazione del capitale investito</i>	25
<i>Articolo 16 Tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi</i>	26
<i>Articolo 17 Maggiorazione a copertura degli extra-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17</i>	26
<i>Articolo 18 Vite utili ai fini regolatori</i>	27
SEZIONE II REGOLAZIONE TARIFFARIA SERVIZI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE	28
TITOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	28

<i>Articolo 19 Ambito oggettivo di applicazione</i>	28
TITOLO 2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE GESTIONI D'AMBITO	29
<i>Articolo 20 Decorrenze</i>	29
<i>Articolo 21 Componenti a copertura dei costi operativi e tasso di riduzione annuale per le gestioni d'ambito</i>	29
<i>Articolo 22 Trattamento dello stock di contributi esistente al 31 dicembre 2011 per le gestioni d'ambito</i>	30
<i>Articolo 23 Valore iniziale delle immobilizzazioni di località a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito</i>	30
<i>Articolo 24 Valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore</i>	31
<i>Articolo 25 Valore parametrico delle immobilizzazioni lorde</i>	31
<i>Articolo 26 Profili soggettivi di gestore entrante e gestore uscente</i>	32
<i>Articolo 27 Stratificazione del valore di rimborso e del valore di ricostruzione a nuovo</i>	33
<i>Articolo 28 Valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località a conclusione del primo periodo di affidamento</i>	33
<i>Articolo 29 Misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito</i>	34
TITOLO 3 TARIFFA DI RIFERIMENTO	35
<i>Articolo 30 Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione</i>	35
<i>Articolo 31 Tariffa di riferimento per il servizio di misura</i>	36
<i>Articolo 32 Tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura</i>	37
<i>Articolo 33 Disposizioni per le località in avviamento</i>	37
TITOLO 4 VINCOLI AI RICAVI AMMESSI	39
<i>Articolo 34 Composizione del vincolo ai ricavi ammessi di impresa</i>	39
<i>Articolo 35 Composizione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di distribuzione</i>	39
<i>Articolo 36 Vincolo a copertura dei costi centralizzati del servizio di distribuzione</i>	39
<i>Articolo 37 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione</i>	40
<i>Articolo 38 Vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura</i>	41
<i>Articolo 39 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di centralizzati relativi al servizio di misura</i>	41
<i>Articolo 40 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di misura</i>	41

<i>Articolo 41 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura</i>	<i>42</i>
TITOLO 5 TARIFFE OBBLIGATORIE	43
<i>Articolo 42 Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura</i>	<i>43</i>
<i>Articolo 43 Ambito tariffario.....</i>	<i>45</i>
TITOLO 6 MECCANISMI DI PEREQUAZIONE	46
<i>Articolo 44 Perequazione.....</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 45 Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importo a consuntivo.....</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 46 Perequazione dei costi relativi al servizio di misura</i>	<i>48</i>
<i>Articolo 47 Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importi in acconto.</i>	<i>51</i>
<i>Articolo 48 Quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione</i>	<i>52</i>
TITOLO 7 AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	54
<i>Articolo 49 Aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione.....</i>	<i>54</i>
<i>Articolo 50 Aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,g}^{cou}$ e $t(dis)_{t,g}^{coa}$</i>	<i>54</i>
<i>Articolo 51 Aggiornamento della componente $t(dis)_t^{avv}$</i>	<i>55</i>
<i>Articolo 52 Aggiornamento delle componenti $t(ins)_t^{ope}$, $t(rac)_t^{ope}$, $t(cot)_t$ a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura</i>	<i>55</i>
<i>Articolo 52.bis Aggiornamento della componente $t(telcon)t, c$ a copertura dei costi operativi e di capitale per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori</i>	<i>55</i>
<i>Articolo 53 Aggiornamento delle componenti $t(cen)_{t,c}^{cap}$ a copertura dei costi di capitale centralizzati</i>	<i>56</i>
<i>Articolo 54 Aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a copertura dei costi di capitale di località</i>	<i>56</i>
<i>Articolo 55 Aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ a copertura dei costi di capitale di località</i>	<i>57</i>
<i>Articolo 56 Criteri per la valorizzazione dei nuovi investimenti</i>	<i>58</i>
<i>Articolo 57 Disposizioni in materia di dismissioni di gruppi di misura</i>	<i>58</i>
TITOLO 8 AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE	60
<i>Articolo 58 Aggiornamento annuale delle tariffe obbligatorie.....</i>	<i>60</i>
TITOLO 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI	60

<i>Articolo 59</i> Riconoscimento maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione.....	60
SEZIONE III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DEL SERVIZIO DI MISURA	62
TITOLO 1 SOGGETTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI MISURA GAS NATURALE	62
<i>Articolo 60</i> Responsabilità per installazione e manutenzione dei misuratori	62
<i>Articolo 61</i> Responsabilità per raccolta, validazione e registrazione dati di misura	62
<i>Articolo 62</i> Disposizioni relativi ai dati di misura raccolti	62
<i>Articolo 63</i> Conservazione delle rilevazioni	63
SEZIONE IV RETI ISOLATE DI GAS NATURALE	64
TITOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	64
<i>Articolo 64</i> Ambito di applicazione.....	64
TITOLO 2 OPZIONI TARIFFARIE	64
<i>Articolo 65</i> Opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale.....	64
<i>Articolo 66</i> Periodo di avviamento	66
TITOLO 3 AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE OPZIONI TARIFFARIE	66
<i>Articolo 67</i> Aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie	66
SEZIONE V DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE	67
TITOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	67
<i>Articolo 68</i> Ambito di applicazione.....	67
TITOLO 2 OPZIONI TARIFFARIE	68
<i>Articolo 69</i> Opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura	68
<i>Articolo 70</i> Periodo di avviamento	69
TITOLO 3 AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE OPZIONI TARIFFARIE	69
<i>Articolo 71</i> Aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie	69
SEZIONE VI PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE	70
<i>Articolo 72</i> Disposizioni generali	70
<i>Articolo 73</i> Esazione delle componenti	70

<i>Articolo 73.bis</i> Obblighi informativi delle imprese distributrici.....	71
<i>Articolo 74</i> Conti di gestione.....	71
<i>Articolo 74</i> Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale	72
<i>Articolo 75</i> Conto per la qualità dei servizi gas	72
<i>Articolo 76</i> Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas	72
<i>Articolo 77</i> Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio	73
<i>Articolo 78</i> Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento	73
<i>Articolo 79</i> Fondo riconoscimento fornitori ultima istanza.....	73
<i>Articolo 80</i> Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna	74
<i>Articolo 81</i> Conto per i servizi di ultima istanza	74
<i>Articolo 82</i> Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale..	74
<i>Articolo 83</i> Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas	75
<i>Articolo 84</i> Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente <i>k</i> effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato	75
<i>Articolo 85</i> Altre disposizioni.....	75

**SEZIONE VII CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DELLE IMPRESE
DISTRIBUTRICI**

77

<i>Articolo 86</i> Contributi per l'attivazione della fornitura e per la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale.....	77
--	----

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (di seguito: RTDG 2020-2027), si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e le seguenti definizioni:

- **alta pressione** è la pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1^a, 2^a e 3^a specie, definite dal decreto 16 aprile 2008, pubblicato l'8 maggio 2008 sul Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 107, dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno (di seguito: decreto 16 aprile 2008));
- **ambito gas diversi** è l'ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale formato dall'insieme delle località gas diversi, servite dal medesimo tipo di gas distribuito, appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice;
- **ambito reti isolate alimentato con carro bombolaio** è l'ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas naturale in reti alimentate con carro bombolaio, formato dall'insieme delle località gas naturale in reti alimentate con carro bombolaio appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice;
- **ambito reti isolate di GNL** è l'ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas naturale in reti isolate di GNL formato dall'insieme delle località gas naturale in reti isolate di GNL appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice;
- **ambito reti isolate di gas naturale** è l'ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas naturale in reti isolate formato dall'insieme delle località gas naturale in reti isolate appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice;
- **anno di prima fornitura** è l'anno in cui è stata registrata la prima fornitura di gas in una località, indipendentemente dalla titolarità della gestione;
- **attivazione della fornitura** è l'avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata,

attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione;

- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **bassa pressione** è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI EN 9860 edizione febbraio 2006:
 - non superiore a 0,04 bar (7^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
 - non superiore a 0,07 bar (7^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- **Cassa** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **cespiti in esercizio** sono i cespiti, presenti nel bilancio, acquisiti dall'esterno o realizzati internamente, ovvero di proprietà del Comune titolare del servizio o di altra società di capitali appositamente costituita ai sensi della normativa vigente, installati e utilizzabili per lo scopo per il quale sono stati acquisiti o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi;
- **condizioni standard di un gas** sono ai fini tariffari la temperatura di 15°C e la pressione assoluta di 1,01325 bar;
- **Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas** sono le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas approvate con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificate e integrate;
- **Direzione Infrastrutture** è la Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
- **disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale** è la sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito della disdetta del contratto da parte del cliente finale con sigillatura o rimozione del gruppo di misura;
- **distribuzione del gas naturale** è il servizio di cui all'articolo 4, comma 18, del TIUC, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione;
- **distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 23, del TIUC;
- **fonti contabili obbligatorie** sono il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge. Nel caso di cespiti di proprietà dell'ente locale sono fonti contabili obbligatorie gli estratti del conto del patrimonio ovvero delle relative scritture inventariali;
- **gruppo di misura, o misuratore**, è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati;

- **gruppo di riduzione** è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile;
- **gruppo di riduzione finale** è:
 - un gruppo di riduzione avente la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti finali attraverso una rete di bassa pressione;
 - un gruppo di riduzione installato presso il punto di riconsegna in reti in media pressione per l'alimentazione di singoli punti di riconsegna in bassa pressione o media pressione;
- **impianto di derivazione di utenza o allacciamento** è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa;
- **impresa distributrice** è il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas;
- **indice di rivalutazione del capitale** è, fino alla rivalutazione dei costi di capitale all'anno 2023 incluso (ossia fino all'Indice con base 1 nell'anno 2023), il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat; a decorrere dalla rivalutazione all'anno 2024 (ossia dall'Indice con base 1 nell'anno 2024), con prima applicazione ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, è l'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat; per la determinazione della variazione dell'Indice rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento per l'anno 2025, al fine di consentire di esprimere il capitale investito riconosciuto con i valori effettivi dell'Indice di rivalutazione del capitale dell'anno 2024, si considera sia la variazione dell'IPCA Italia relativa all'anno 2024 rispetto all'anno 2023, sia la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi relativa ai trimestri dell'anno 2023 non considerati per l'ultimo aggiornamento tariffario precedente, pari a 0,2% (c.d. raccordo);
- **investimenti funzionali a garantire l'immissione in rete di gas rinnovabile** sono gli investimenti riferiti all'*"impianto di connessione alla rete"* come definito nell'Allegato A alla deliberazione 29 gennaio 2019, 27/2019/R/GAS, come successivamente modificato e integrato;

- **lettura di switch** è la lettura effettuata in occasione del cambio di fornitore;
- **località** è l'unità territoriale minima di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie. La località di norma coincide con il territorio di un singolo comune. Qualora in uno stesso Comune siano presenti reti di distribuzione del gas naturale non interconnesse, la località è la parte del territorio del comune servita da una singola rete di distribuzione non interconnessa;
- **località gas diversi** è il comune o la parte di esso servito dalla singola impresa distributrice di gas diversi dal naturale;
- **media pressione** è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI EN 9860 edizione febbraio 2006:
 - superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4^a, 5^a e 6^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
 - superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4^a, 5^a e 6^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- **misura del gas naturale** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 19, del TIUC;
- **periodo di avviamento** è il periodo intercorrente tra la data di prima fornitura del gas e il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di prima fornitura;
- **processo di aggregazione societaria** è l'acquisizione di rami d'azienda da parte di altra impresa distributrice, la fusione di due o più imprese distributrici o l'incorporazione di un'impresa distributrice da parte di altra impresa distributrice. Non è processo di aggregazione societaria l'acquisizione di pacchetti azionari né la trasformazione di un soggetto giuridico;
- **punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna**, è:
 - per il gas naturale, il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice il gas naturale;
 - per i gas diversi dal naturale, è il punto di alimentazione dell'impianto di distribuzione;
- **punto di interconnessione** è il punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse;
- **punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna**, è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale;
- **reti isolate di gas naturale** sono le reti isolate di gas naturale alimentate o mediante rigassificazione in loco di gas naturale liquefatto o mediante carro bombolaio;
- **reti isolate di GNL** sono le reti isolate alimentate mediante rigassificazione in loco di gas naturale liquefatto;

- **standard metro cubo** è ai fini tariffari il metro cubo di gas riferito alle condizioni *standard*;
- **tariffe** sono, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge n. 481/95 i prezzi massimi unitari dei servizi al netto dell'imposte;
- **decreto 19 gennaio 2011** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante "Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale";
- **decreto 12 novembre 2011** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";
- **decreto 28 dicembre 2012** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 28 dicembre 2012;
- **decreto 93/17** è il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93;
- **decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159** è il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **decreto-legge n. 185/08** è il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **decreto legislativo n. 127/91** è il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990;
- **decreto legislativo n. 28/11** è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- **dPR n. 412/93** è il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 242 del 14 ottobre 1993 e successive modifiche e integrazioni;
- **dPCM 29 marzo 2022** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2022;
- **dPCM 10 settembre 2025** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 3 novembre 2025;

- **deliberazione n. 170/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione ARG/gas 42/11** è la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2011, ARG/gas 42/11;
- **deliberazione 573/2013/R/GAS** è la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS;
- **deliberazione 455/2014/R/GAS** è la deliberazione 25 settembre 2014, 455/2014/R/GAS;
- **deliberazione 525/2022/R/GAS** è la deliberazione 25 ottobre 2022, 525/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- **deliberazione 541/2022/R/GAS** è la deliberazione 2 novembre 2022, 541/2022/R/GAS;
- **RQDG 2020-2027** è il testo integrato della Regolazione della qualità servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027, approvato con la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/GAS;
- **RTDG 2009-2012** è il testo integrato della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012;
- **RTDG 2014-2019** è il testo integrato della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
- **TIBEG** è l'Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM, come successivamente modificato e integrato;
- **TIUC** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM;
- **TIUF** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM, come successivamente modificato e integrato;
- **TIT** è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL;
- **TIVG** è il Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- **TIWACC 2016-2021** è l'Allegato A alla deliberazione 583/2015/R/COM, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC 2016-2021), come successivamente modificato e integrato;
- **TIWACC 2022-2027** è l'Allegato A alla deliberazione 614/2021/R/COM, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di

remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027;

- **RTTG** è la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2020-2023 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG), approvata con deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS;
- **TIMG** è l'Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, come successivamente modificato e integrato;
- **determina DIEU n. 3/2021** è la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 16 luglio 2021, n. 3/2021.

TITOLO 1

ASPETTI PROCEDURALI

Articolo 2

Obblighi informativi in capo alle imprese distributrici ai fini tariffari

- 2.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie gas diversi, in ciascun anno t , a partire dall'anno 2023, ciascuna impresa distributrice trasmette all'Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche disciplinate con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, una richiesta di determinazione delle tariffe.
- 2.2 Le imprese distributrici sono tenute a comunicare all'Autorità, tramite il protocollo informatico denominato "*Anagrafica Territoriale Distribuzione Gas*", entro quindici (15) giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alle località servite e al tipo di gas distribuito.
- 2.3 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:
 - a) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali comunicati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2.1 con i valori riportati sulle fonti contabili obbligatorie dei soggetti proprietari;
 - b) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rispetto all'attività di distribuzione e misura del gas.
- 2.4 Nel caso di cespiti di proprietà di soggetti diversi dall'impresa distributrice, la medesima impresa distributrice è obbligata ad acquisire una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proprietario, contenente l'impegno a rendere disponibili, su richiesta dell'Autorità, le fonti contabili obbligatorie relative agli incrementi patrimoniali comunicati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2.1.
- 2.5 La mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.1, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste dalla determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, comportano la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio.
- 2.6 Qualora la mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.1 abbia per oggetto i dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna:

- a) le componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$, $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$, di cui al successivo Articolo 30, sono fissate pari al valore minimo, escluso il primo decile, calcolato dall'Autorità per le località aventi la medesima densità e appartenenti al medesimo ambito tariffario in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi;
 - b) le componenti $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$, di cui al successivo Articolo 31, sono fissate pari al valore minimo calcolato dall'Autorità per le località in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi, escluso il primo decile;
 - c) la componente ot_3 delle opzioni reti isolate di gas naturale alimentate con carro bombolaio, reti isolate di GNL, reti isolate di gas diversi, di cui ai successivi Articolo 65 e Articolo 69 è posta pari a zero;
 - d) le componenti ot_1 delle opzioni reti isolate di gas naturale alimentate con carro bombolaio, reti isolate di GNL, reti isolate di gas diversi, di cui ai successivi Articolo 65 e Articolo 69, sono calcolate assumendo il valore minimo, escluso il primo decile, calcolato dall'Autorità per le località reti isolate di gas naturale e per le località gas diversi aventi la medesima densità e appartenenti al medesimo ambito tariffario in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi;
 - e) $\tau_1(mis)$ delle opzioni reti isolate di gas naturale alimentate con carro bombolaio, reti isolate di GNL, reti isolate di gas diversi, di cui ai successivi Articolo 65 e Articolo 69, sono fissate pari al valore minimo calcolato dall'Autorità per le località in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi, escluso il primo decile.
- 2.7 Qualora, a seguito di verifiche ispettive o altri accertamenti, emerga che le stratificazioni di dati relativi a cespiti non siano supportate dai dati riportati nelle fonti contabili obbligatorie, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) il valore regolatorio dei cespiti relativi ad anni antecedenti il 2008 è determinato d'ufficio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 della RTDG 2009-2012, sulla base del valore della quota parte del vincolo calcolato per l'anno termico 2007-2008 a copertura dei costi di capitale, corretto per le variazioni relative all'anno 2007, al netto dei costi di capitale relativi ai cespiti centralizzati ed effettuando una decurtazione *a forfait* del 10% sul risultato così ottenuto con efficacia fino all'esercizio in cui saranno resi disponibili i dati relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento del servizio;
 - b) nel caso non sia disponibile il vincolo per l'anno termico 2007-2008 richiamato alla precedente lettera a) ovvero non siano disponibili i dati relativi ai punti di riconsegna serviti:
 - le componenti tariffarie $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$, di cui al successivo Articolo 30, sono fissate pari al valore minimo, escluso il primo decile,

calcolato dall'Autorità per le località aventi la medesima densità e appartenenti al medesimo ambito tariffario in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi;

- le componenti tariffarie $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$, di cui al successivo Articolo 31, sono fissate pari al valore minimo calcolato dall'Autorità per le località in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi, escluso il primo decile;
- la componente ot_3 delle opzioni reti isolate di gas naturale alimentate con carro bombolaio, reti isolate di GNL, reti isolate di gas diversi, di cui all'Articolo 65 e all'Articolo 69 della RTDG, è posta pari a zero;
- la componente ot_1 delle opzioni reti isolate di gas naturale alimentate con carro bombolaio, reti isolate di GNL, reti isolate di gas diversi, di cui all'Articolo 65 e all'Articolo 69 della RTDG, è calcolata assumendo il valore minimo, escluso il primo decile, calcolato dall'Autorità per le località reti isolate di gas naturale e per le località gas diversi aventi la medesima densità e appartenenti al medesimo ambito tariffario in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi;
- la componente $\tau_1(mis)$ delle opzioni reti isolate di gas naturale alimentate con carro bombolaio, reti isolate di GNL, reti isolate di gas diversi, di cui all'Articolo 65 e all'Articolo 69 della RTDG, sono fissate pari al valore minimo calcolato dall'Autorità per le località in relazione alle quali si è proceduto al calcolo puntuale sulla base dei dati trasmessi, escluso il primo decile.

c) il valore regolatorio dei cespiti relativi ad anni successivi al 2007 è posto pari a zero con riferimento agli anni oggetto della verifica o altri accertamenti.

- 2.8 Qualora, a seguito di verifica ispettiva o di altri accertamenti, emerga l'assenza delle fonti contabili obbligatorie oggetto della dichiarazione di cui al precedente comma 2.4, salvo altre conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni non veritiere, si procederà secondo quanto previsto dal comma 2.7, a meno che l'ente locale sia in grado di regolarizzare l'assenza di fonti contabili predisponendole in un momento successivo a quello in cui sono stati realizzati i cespiti cui le fonti si riferiscono.
- 2.9 Il termine per la regolarizzazione di cui al precedente comma 2.8 è indicato all'impresa distributrice interessata dal Direttore della Direzione Infrastrutture ed è perentorio.
- 2.10 Nei casi diversi da quello contemplato al comma 2.8, l'eventuale predisposizione, da parte dell'ente locale, delle fonti contabili obbligatorie in un momento successivo a quello in cui sono stati realizzati i relativi cespiti, può assumere rilievo solo ai fini delle previsioni di cui all'Articolo 4.

- 2.11 Qualora, a seguito di verifica ispettiva o di altri accertamenti, emerga la carenza, fattuale o documentale, di un presupposto che ha determinato il riconoscimento di una maggiore remunerazione o di una premialità comunque denominata, prevista dalla regolazione tariffaria anche di precedenti periodi regolatori, tale accertamento comporterà la perdita dell'intera maggiore remunerazione o premialità, con il conseguente obbligo, per l'impresa distributrice interessata, di restituire le somme percepite a tale titolo.
- 2.12 Con riferimento alle reti isolate di gas naturale alimentate con carro bombolaio, reti isolate di GNL, reti isolate di gas diversi, di cui ai successivi Articolo 65 e Articolo 69, nei casi di richiesta di applicazione della tariffa d'ufficio, si applicano i criteri individuati al comma 2.7 del presente articolo.

Articolo 3

Definizione e pubblicazione delle tariffe

- 3.1 A decorrere dall'anno 2023, l'Autorità definisce e pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, da applicare nell'anno successivo alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di cui all'Articolo 19;
 - le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura reti isolate di gas naturale alimentate con carro bombolaio e reti isolate di GNL, da applicare nell'anno successivo alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di cui all'Articolo 64;
 - le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi, da applicare nell'anno successivo alle attuali o potenziali controparti di contratti relativi ai servizi di cui all'Articolo 68;
 - le componenti $t(cen)_t^{cap}$, $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ e $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$ della tariffa di riferimento TVD , relative al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'Articolo 30, valide per l'anno successivo;
 - le componenti $t(ins)_t^{ope}$ e $t(rac)_t^{ope}$ della tariffa di riferimento TVM , relative al servizio di misura del gas naturale, di cui all'Articolo 31, valide per l'anno successivo;
 - la tariffa di riferimento COT , relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura del gas naturale, di cui all'Articolo 32, valide per l'anno successivo.
 - importi di perequazione bimestrale in acconto di cui al comma 47.1, validi per l'anno successivo.

- 3.2 A decorrere dall'anno 2023, l'Autorità definisce e pubblica:
- a) entro il 30 aprile dell'anno t , in via provvisoria le tariffe di riferimento, relative all'anno t , TVD , di cui all'Articolo 30, e TVM , di cui all'Articolo 31, calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all'anno $t-1$;
 - b) entro il 31 marzo dell'anno $t+1$, in via definitiva, le tariffe di riferimento, relative all'anno t , TVD , di cui all'Articolo 30, e TVM , di cui all'Articolo 31, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno $t-1$.
- 3.3 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le imprese distributrici pubblicano a loro volta, sul proprio sito internet, le tariffe obbligatorie e le opzioni tariffarie relative ai servizi erogati. Le medesime devono essere altresì rese disponibili presso i propri uffici aperti al pubblico.

Articolo 4 *Richieste di rettifica*

- 4.1 Le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possono essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, nelle seguenti finestre:
- a) 1 febbraio – 15 febbraio;
 - b) 1 settembre – 15 settembre.
- 4.2 Le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per i clienti finali, sono accolte con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore.
- 4.3 Le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, sono accolte con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi.
- 4.4 Le richieste di rettifica di dati fisici sono accolte per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore.
- 4.5 Le richieste di rettifica di dati patrimoniali o fisici comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei ricavi attesi causato dalla medesima rettifica, con un minimo di 1.000 euro;
- 4.6 Qualora la variazione del livello dei ricavi attesi non sia determinabile, si applica un'indennità amministrativa di 1.000 euro.

- 4.7 L'indennità amministrativa di cui ai precedenti commi è applicata dalla Cassa ed è versata sul *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* di cui al comma 76.1.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI TARIFFE E CORRISPETTIVI

Articolo 5

Criteri di applicazione delle tariffe

- 5.1 Le tariffe obbligatorie e le opzioni tariffarie sono applicate dall'impresa distributrice in maniera non discriminatoria a tutte le attuali e potenziali controparti di contratti per i servizi di distribuzione e misura del gas.
- 5.2 Le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi e arrotondando il risultato con criterio commerciale alla quarta cifra decimale.
- 5.3 In nessun caso può essere richiesto il pagamento dei corrispettivi con riferimento al periodo successivo alla cessazione dell'erogazione del servizio. Nel caso di cessazione, subentro, voltura o nuova connessione, nel mese in cui la cessazione, il subentro o la nuova connessione si verificano, le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione degli importi dovuti per il medesimo mese, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto nel medesimo anno e 365 (trecentosessantacinque).

Articolo 6

Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale

- 6.1 Nel caso in cui in un punto di riconsegna il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni *standard*, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avviene secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.
- 6.2 Per ciascun punto di riconsegna dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature di correzione dei volumi, la correzione alle condizioni *standard* dei

quantitativi misurati avviene mediante l'applicazione di un coefficiente calcolato secondo la seguente formula:

$$C = K_p * K_T$$

dove:

- $K_p = \frac{(p_b + p_{mc})}{p_r}$;
- $K_T = \frac{T_r}{T_{mc}}$;

con:

- $p_b = 1,01325 * (1 - 2,25577 * 10^{-5} * H)^{5,2559}$ è la pressione barometrica assoluta, espressa in bar, dove H , determinata secondo i criteri indicati nel successivo comma 6.3, rappresenta:
 - per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è inferiore o uguale a 0,025 bar, e siano caratterizzati da un dislivello tra l'altitudine del suolo ove sono ubicati gli edifici serviti dai medesimi punti di riconsegna e l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna inferiore o pari a 150 metri, l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna;
 - per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è inferiore o uguale a 0,025 bar, siano dotati di apparecchiature per la sola correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura e siano caratterizzati da un dislivello tra l'altitudine del suolo ove sono ubicati gli edifici serviti dai medesimi punti di riconsegna e l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna superiore a 150 metri, e per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è superiore a 0,025 bar, è l'altitudine media per fascia altimetrica. La fascia altimetrica è, per ciascun comune, l'insieme delle zone che si trovano ad altitudini comprese all'interno di un intervallo di dislivello massimo pari a 200 m. L'estremo superiore (incluso) di ciascuna fascia altimetrica n (FA_n^{sup}) è determinato secondo la seguente formula:

$$FA_n^{\text{sup}} = A^{\text{COM}} + 100 + n * 200$$

con:

- A^{COM} è l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna;
- n è il numero che identifica la fascia altimetrica. Per convenzione la fascia altimetrica nella quale è compresa l'altitudine sul livello del

mare del Comune è identificata con il numero 0. Le fasce altimetriche di altitudine media superiore a quella del Comune sono numerate progressivamente con numeri interi positivi a partire da 1. Le fasce altimetriche di altitudine media inferiore a quella del Comune sono numerate progressivamente con numeri interi negativi a partire da -1;

- p_{mc} è la pressione relativa di misura convenzionale, pari a:
 - 0,020 bar, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura convenzionale è inferiore o uguale a 0,025 bar;
 - la pressione di taratura dell'impianto di riduzione finale della pressione del gas a monte del gruppo di misura, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è superiore a 0,025 bar; nel caso in cui la misura avvenga a pressione non regolata, l'impresa di distribuzione installa un'apparecchiatura idonea per la correzione delle misure;
- p_r è la pressione assoluta di riferimento, pari a 1,01325 bar;
- T_r è la temperatura assoluta di riferimento, pari a 288,15 Kelvin;
- T_{mc} è la temperatura assoluta di misura convenzionale, espressa in Kelvin, calcolata secondo la seguente formula:

$$T_{mc} = 273,15 + \left(22 - \frac{GG}{ng} \right)$$

essendo i parametri GG e ng rispettivamente il numero dei gradi giorno del Comune e il numero dei giorni di esercizio dell'impianto, determinati secondo i criteri di cui al successivo comma 6.3.

6.3 Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 6.2 si fa riferimento:

- a) per la definizione della zona climatica di appartenenza, dell'altitudine H e del numero dei gradi giorno GG di ciascun Comune, all'allegato A del dPR n. 412/93;
- b) per la determinazione del numero di giorni di esercizio dell'impianto ng , ai valori indicati nella Tabella 1.

6.4 Nel caso di presenza di apparecchiature per la correzione della sola pressione o della sola temperatura, i relativi coefficienti K_p e K_T assumono valore pari a 1.

6.5 I valori del coefficiente C , dei coefficienti K_p e K_T , del rapporto $\frac{GG}{ng}$ e del parametro p_b di cui al comma 6.2, sono arrotondati alla sesta cifra decimale con criterio commerciale.

Articolo 7

Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per i gas diversi dal gas naturale

- 7.1 Ai fini della correzione dei quantitativi misurati dei gas diversi dal gas naturale si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 6, considerando i seguenti valori di pressione relativa di misura convenzionale p_{mc} :
- 0,020 bar per i punti alimentati in bassa pressione con miscele di gas naturale o di gas di petrolio liquefatti con aria e per i gas manifatturati;
 - 0,030 bar per le miscele di gas di petrolio liquefatti e per gli altri tipi di gas.
- 7.2 Ai fini della determinazione della pressione barometrica assoluta p_b , espressa in bar, di cui al comma 6.2, si assume l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna per tutti i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è inferiore o uguale a 0,035 bar. Per gli altri punti di riconsegna si identificano le fasce altimetriche di appartenenza di ciascun punto di riconsegna, secondo quanto previsto nel medesimo comma 6.2.

Articolo 8

Divieto di applicazione di corrispettivi non espressamente previsti nella presente RTDG

- 8.1 I soggetti responsabili del servizio di misura non sono autorizzati ad addebitare corrispettivi che non siano regolati nella presente RTDG per prestazioni fornite nell'ambito dello svolgimento del medesimo servizio.

Articolo 9

Disposizioni in tema di documenti di fatturazione del servizio di distribuzione

- 9.1 In relazione a quanto previsto dall'Articolo 59 le imprese distributrici forniscono dettagli relativi agli addebiti della componente tariffaria canoni comunali per singolo punto di riconsegna servito agli utenti del servizio di distribuzione.

TITOLO 3

ASPETTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL COSTO RICONOSCIUTO

Articolo 10

Costo storico ai fini regolatori

- 10.1 Il costo storico per singoli cespiti è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, nell'anno t , come risulta dalle fonti contabili obbligatorie. Dalla valorizzazione a costo storico sono esclusi: rivalutazioni economiche e monetarie, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, oneri promozionali, concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, avviamento.
- 10.2 Il costo storico per singoli cespiti acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, nell'anno t , come risulta dalle fonti contabili obbligatorie. Dalla valorizzazione a costo storico sono esclusi: rivalutazioni economiche e monetarie, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, oneri promozionali, concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, avviamento. Per la valorizzazione dei cespiti in esercizio al 31 dicembre 2003 sono fatte salve le disposizioni degli articoli 13 e seguenti della RTDG 2009-2012.
- 10.3 Per l'acquisizione di cespiti all'interno di processi di aggregazione societaria, ai fini tariffari la valorizzazione dei cespiti è effettuata in modo tale che l'onere posto in capo ai clienti finali non sia superiore a quello che i medesimi avrebbero sostenuto per la remunerazione del capitale e gli ammortamenti nell'ipotesi di continuità nella gestione.

Articolo 11

Criteri generali per la determinazione del capitale investito di località

- 11.1 Le immobilizzazioni di località per il servizio di distribuzione sono costituite dalle seguenti tipologie di cespiti:
- a) terreni sui quali insistono fabbricati industriali;
 - b) fabbricati industriali;
 - c) impianti principali e secondari;

- d) condotte stradali;
 - e) impianti di derivazione (allacciamenti).
- 11.2 Le immobilizzazioni di località per il servizio di misura sono costituite dalle seguenti tipologie di cespiti:
- a) gruppi di misura convenzionali;
 - b) gruppi di misura elettronici;
 - c) dispositivi *add-on*.
- 11.3 Il capitale investito netto per ciascuna località *i*, relativo al servizio di distribuzione e il capitale investito netto per ciascuna località *i*, relativo al servizio di misura, è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti:
- a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo);
 - b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo);
 - c) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni lorde, comprensivo delle immobilizzazioni in corso (assunte con segno positivo);
 - d) poste rettificative riferite alle immobilizzazioni di località, fissate pari allo 0,7% delle immobilizzazioni nette (assunte con segno negativo);
 - e) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo).

Articolo 12

Trattamento dei contributi pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2012

- 12.1 I contributi pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2012 sono portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e vengono degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti.

Articolo 13

Trattamento dello stock di contributi esistente al 31 dicembre 2011

- 13.1 Per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali, con riferimento allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, il trattamento dello *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011 è effettuato sulla base delle scelte operate dalle imprese ai sensi delle deliberazioni 573/2013/R/GAS e 455/2014/R/GAS e di quanto previsto dal punto 2 della deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS tra le seguenti due modalità:

- a) in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;
- b) degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell'Articolo 14.

Articolo 14

Meccanismo di gradualità per il degrado dei contributi applicabile nel periodo 2020-2027

- 14.1 La quota annua di degrado per ciascuna impresa distributrice c per la quale si applica il regime di degrado graduale di cui all'Articolo 13, con riferimento alle gestioni comunali e sovracomunali, e all'Articolo 22, con riferimento alle gestioni per ambito, è calcolata in base alla seguente formula:

$$QA_{t,c}^{CONT} = ST_{2011,c}^{CONT} \cdot kg_1 \cdot kg_2 \cdot k_d$$

dove:

- a) $ST_{2011,c}^{CONT}$ è lo *stock* di contributi pubblici e privati esistente al 31 dicembre 2011;
 - b) kg_1 è il coefficiente di rilascio immediato, riportato nella Tabella 2. Tale coefficiente esprime la quota di $ST_{2011,c}^{CONT}$ soggetta a rilascio nel corso del quinto periodo di regolazione;
 - c) kg_2 è il coefficiente di modulazione delle quote di degrado, riportato nella Tabella 2;
 - d) k_d è il coefficiente di degrado, fissato pari a 0,025.
- 14.2 L'ammontare dello *stock* di contributi pubblici e privati da considerare ai fini della determinazione del capitale investito nel periodo di regolazione 2020-2027 per le imprese distributrici per le quali si applica il regime di degrado graduale è calcolato in base alla seguente formula:

$$ST_{t,c}^{CONT} = ST_{2011,c}^{CONT} \cdot kg_1 - \sum_t QA_{t,c}^{CONT}$$

Articolo 15

Tasso di remunerazione del capitale investito

- 15.1 Il tasso di remunerazione reale pre-tasse del capitale investito netto riconosciuto è fissato e aggiornato:

- per gli anni 2020 e 2021, ai sensi del TIWACC 2016-2021;
- per gli anni dal 2022 al 2027, ai sensi del TIWACC 2022-2027.

Articolo 16

Tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi

16.1 Il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione è fissato:

- a) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti, per gli anni 2020-2025, pari al 6,55%;
- b) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti, per gli anni 2020-2025, pari al 4,77%;
- c) con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, per gli anni 2020-2025, pari al 2,74%;
- d) con riferimento ai gas diversi dal naturale, pari a 0%.

Il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti di cui alle lettere a), b) e c) per gli anni 2026-2027 è fissato pari a 0%.

16.2 Il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura è fissato pari a 0%.

16.3 Il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di commercializzazione è fissato pari a 1,57%, per gli anni 2020-2025, e pari a 0%, per gli anni 2026-2027.

Articolo 17

Maggiorazione a copertura degli extra-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17

17.1 I costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* sono riconosciuti a consuntivo.

17.2 Il riconoscimento dei costi di cui al comma precedente è subordinato al rispetto degli obblighi previsti dal decreto 93/17 per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

- 17.3 Il riconoscimento degli *extra*-costi di cui al comma 17.1 è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- le imprese devono poter documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità che saranno identificati con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
 - le imprese devono disporre di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
 - i costi devono essere dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei gruppi di misura di cui al punto a)*;
 - i costi non devono aver già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento.
- 17.4 La documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione sono definite con determina del Direttore della Direzione infrastrutture dell'Autorità.
- 17.5 In relazione ai costi di cui al comma 17.1, per gli anni 2023-2025 a ciascun esercente è riconosciuto in acconto un importo di 40 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*. Per gli anni 2026-2027 a ciascun esercente è riconosciuto in acconto un importo di 35 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

Articolo 18

Vite utili ai fini regolatori

- 18.1 Per la determinazione della quota annua di ammortamento riconosciuta ai fini tariffari si applicano le durate convenzionali dei cespiti riportati nella Tabella 3.

SEZIONE II

REGOLAZIONE TARIFFARIA SERVIZI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE

TITOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 19

Ambito oggettivo di applicazione

- 19.1 La presente Sezione II reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) distribuzione del gas naturale;
 - b) misura del gas naturale.
- 19.2 Nel caso di servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, l'impresa distributrice interessata può presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui alla presente Sezione II alle reti oggetti dell'istanza, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima. Tali disposizioni non si applicano alle reti situate nella Regione Sardegna che non rispettino i requisiti dall'articolo 8, comma 2, del dPCM 29 marzo 2022. Le imprese che gestiscono reti non in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali è stata presentata istanza di assimilazione alle reti di distribuzione interconnesse ai sensi del comma 19.2 della RTDG sono tenute a informare i propri clienti finali, all'atto della richiesta di connessione e in ogni caso in modo tempestivo, del possibile mutamento delle condizioni tariffarie applicate al termine dei cinque anni, in assenza di interconnessione con la rete di trasporto.
- 19.3 La regolazione dei corrispettivi di cui al comma 19.1 è riferita a prestazioni rese nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti nella RQDG 2020-2027 e nei codici di rete.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE GESTIONI D'AMBITO

Articolo 20

Decorrenze

- 20.1 Le disposizioni per le gestioni d'ambito si applicano a partire dalla data di affidamento come risulta dal contratto di servizio stipulato dalla stazione appaltante e dal gestore entrante.
- 20.2 Qualora la data di decorrenza dell'affidamento di cui al comma 20.1 non coincida con la data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento, i corrispettivi riconosciuti si applicano con il criterio del *pro-die*.

Articolo 21

Componenti a copertura dei costi operativi e tasso di riduzione annuale per le gestioni d'ambito

- 21.1 Nel primo anno di gestione del servizio per ambito i corrispettivi a copertura dei costi operativi sono pari:
- per gli ambiti che servono oltre 300.000 punti di riconsegna, al livello dei corrispettivi unitari previsti per le imprese di grande dimensione in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
 - per gli ambiti che servono fino a 300.000 punti di riconsegna, alla media dei corrispettivi unitari previsti per le imprese di grande e media dimensione in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali.
- 21.2 Ai fini degli aggiornamenti tariffari per il secondo e il terzo anno di gestione per ambito, si applica un *x-factor* pari a 0%.
- 21.3 Nel secondo triennio di gestione del servizio per ambito i corrispettivi a copertura dei costi operativi sono determinati secondo i seguenti criteri:
- per gli ambiti che servono oltre 300.000 punti di riconsegna, a partire dal quarto anno della gestione per ambito si assumono i valori unitari dei corrispettivi previsti per le gestioni comunali e sovracomunali, fissati per la classe di densità corrispondente, per le imprese di dimensione grande. Tali valori unitari sono aggiornati annualmente sulla base dell'*x-factor* previsto per le imprese di grandi dimensioni;
 - per gli ambiti che servono fino a 300.000 punti di riconsegna, in ottica di gradualità:

- nel quarto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
- nel quinto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 25% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 75% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
- a partire dal sesto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 100% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione.

Articolo 22

Trattamento dello stock di contributi esistente al 31 dicembre 2011 per le gestioni d'ambito

- 22.1 Con riferimento allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2027 si applica il regime di degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell'Articolo 14.

Articolo 23

Valore iniziale delle immobilizzazioni di località a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito

- 23.1 Il valore iniziale, per il periodo di affidamento, delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio mediante gara, è calcolato sulla base del:
- a) valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11 riconosciuto al gestore uscente, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, secondo quanto precisato al successivo Articolo 26;
 - b) valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori negli altri casi.
- 23.2 Le disposizioni di cui al comma 23.1, lettera a), si applicano anche nei casi di trasferimento di proprietà di reti e impianti da un Ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 118/2022.

Articolo 24

Valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore

- 24.1 Nei casi di cui al comma 23.1, lettera b), se il valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete relativo ai servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 24.2, lettera a), risulta inferiore del 25% rispetto al valore unitario per metro di rete di cui al comma 24.2, lettera b), allora il valore iniziale riferito ai cespiti esistenti al 31 dicembre 2017, per il periodo di affidamento per ambito, delle immobilizzazioni nette è calcolato in funzione del valore lordo parametrico di cui all'Articolo 25, applicando un coefficiente pari a 0,75 e sommando il valore delle immobilizzazioni nette relative a *smart meter* entrate in esercizio dal 2012 al 2017.
- 24.2 Ai fini della verifica dei termini della condizione di cui al comma 24.1:
- a) il valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete relativo ai servizi di distribuzione e misura (primo termine della condizione) è valutato al 31 dicembre dell'anno 2017 rispetto a quello del passaggio a gestione d'ambito, determinato dividendo il valore delle immobilizzazioni lorde di località al 31 dicembre 2017, valutate a prezzi 2018, per l'estensione della rete in metri al 31 dicembre dell'anno 2017;
 - b) il valore unitario per metro di rete (secondo termine della condizione) è determinato dividendo la somma del valore parametrico calcolato secondo la formula riportata all'Articolo 25 e del valore lordo delle immobilizzazioni lorde relative a *smart meter* entrate in esercizio dal 2012 al 2017.
- 24.3 Le modalità procedurali per l'esecuzione del *test* di cui al comma 24.1 sono definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture del 4 marzo 2020, n. 4.
- 24.4 Ai fini della determinazione del valore iniziale dei cespiti esistenti all'anno *t-1* rispetto all'avvio della gestione d'ambito al valore parametrico di cui al comma 24.1 si sommano i valori delle immobilizzazioni nette relative a cespiti del servizio di distribuzione del servizio di misura entrati in esercizio dopo il 2017.
- 24.5 Le disposizioni di cui al comma 24.1 si applicano anche ai cespiti di proprietà degli Enti locali concedenti, con le medesime decorrenze previste per i cespiti soggetti a trasferimento dal gestore uscente, o dall'Ente locale concedente, al gestore entrante.

Articolo 25

Valore parametrico delle immobilizzazioni lorde

- 25.1 Il valore parametrico unitario, espresso a prezzi 2018, delle immobilizzazioni lorde di località per i servizi di distribuzione e misura, è determinato secondo la seguente formula:

$$\bar{Y}_i = 74,85 \times D_1 + 86,91 \times D_2 + 733,55 \times (D_1 X_i) + 1077,13 \times (D_2 X_i) + 1314,77 \times (D_3 X_i)$$

dove:

$\bar{Y}_i$ rappresenta il valore stimato dell'immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località i ;

$$D_1 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri o ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila;} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri e ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila;} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri o ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri e ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila;} \end{cases}$$

$$D_3 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila;} \end{cases}$$

X_i rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per ciascuna località i .

Articolo 26

Profili soggettivi di gestore entrante e gestore uscente

- 26.1 Ai fini della valutazione del profilo soggettivo di gestore entrante e gestore uscente, nel caso di raggruppamenti temporanei sono valutati come gestore uscente o gestore entrante gli interi perimetri delle società appartenenti ai raggruppamenti medesimi.
- 26.2 Ai fini della valutazione del profilo soggettivo di gestore entrante e gestore uscente si considera la nozione di gruppo societario, quale insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91.
- 26.3 Nel caso di partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 26.2, il valore iniziale di cui al comma 23.1 viene determinato:

- a) sulla base del valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori, di cui al comma 23.1, lettera b), per una quota del valore dei cespiti pari alla quota della partecipazione detenuta;
- b) sulla base del valore di rimborso, di cui al comma 23.1, lettera a), per la quota del valore dei cespiti residua rispetto a quella identificata alla precedente lettera a).

Articolo 27

Stratificazione del valore di rimborso e del valore di ricostruzione a nuovo

- 27.1 Il valore di rimborso e il valore di ricostruzione a nuovo relativo ai cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio è stratificato per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio.
- 27.2 La stratificazione per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio è effettuata sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, se disponibili in modo completo e a condizione che la stratificazione sia pubblicata nel bando di gara.
- 27.3 Nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, si applica la stratificazione *standard* individuata secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture.
- 27.4 Le disposizioni relative al metodo alternativo di determinazione della stratificazione di cui al precedente comma si applicano anche ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, di cui al precedente Articolo 24.

Articolo 28

Valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località a conclusione del primo periodo di affidamento

- 28.1 Il valore di rimborso, di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00, al termine del primo periodo di affidamento d'ambito è determinato come somma di:
 - a) valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo di affidamento, valutato per tutti i cespiti soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante nel secondo periodo di affidamento in funzione del valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11, riconosciuto al gestore uscente, o all'Ente locale concedente, in sede di primo affidamento per ambito, tenendo conto

- degli ammortamenti e delle dismissioni riconosciute ai fini tariffari nel periodo di affidamento;
- b) valore residuo dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di affidamento ed esistenti a fine periodo, valutati sulla base dei criteri individuati dall'Articolo 56.

Articolo 29

Misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito

- 29.1 Nei casi di scadenza dell'affidamento posteriore alla data di affidamento del servizio per ambito, di cui all'articolo 3 del decreto 19 gennaio 2011, il gestore subentrante può presentare istanza per l'applicazione degli incentivi per l'anticipata risoluzione previsti dal medesimo articolo 3 del decreto 19 gennaio 2011.
- 29.2 L'istanza di cui al comma 29.1 deve essere corredata da:
- a) *business plan* dettagliato che evidenzia, per ciascun anno residuo della vecchia concessione comunale o sovracomunale, costi e benefici connessi all'aggregazione dell'*enclave* nella gestione d'ambito;
 - b) valutazione di analisi costi e benefici riferita agli utenti del servizio dell'ambito.
- 29.3 L'Autorità, sulla base delle informazioni disponibili, valuta i benefici netti connessi all'anticipata risoluzione e riconosce un incentivo non superiore al 50% dei benefici attesi per gli utenti del servizio.
- 29.4 Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente.

TITOLO 3

TARIFFA DI RIFERIMENTO

Articolo 30

Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione

30.1 La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è denominata tariffa *TVD* ed è composta, in ciascun anno t , dalle seguenti componenti:

- a) $t(cen)_t^{cap}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni centralizzate, come riportata nella Tabella 5;
- b) $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione, per le località i a regime nell'anno t ;
- c) $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione, per le località i a regime nell'anno t ;
- d) $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell'anno t , che risultano gestite sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovracomunali. Tale componente è differenziata in base alla densità d e alla classe dimensionale r , relativa al perimetro servito da ciascuna impresa distributrice nell'anno $t-1$, come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati, escludendo, con riferimento alla definizione della densità d , tutte le località appartenenti all'ambito nel quale, nel corso dell'anno $t-1$, è stata avviata la gestione del servizio d'ambito. I valori della componente sono riportati nella Tabella 4;
- e) $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell'anno t , che risultano gestite sulla base di gestioni d'ambito, considerando anche le località dell'ambito con scadenza dell'affidamento successiva alla gara d'ambito. Tale componente è differenziata in base alla densità d , relativa al perimetro servito in gestione d'ambito nell'anno $t-1$, enclave incluso, come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati e all'ambito di concessione g . I valori della componente sono riportati nella Tabella 4;
- f) $t(dis)_{t,g}^{cou}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell'*una tantum* di cui

all'articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011, relativi all'anno t e riferiti all'ambito g ;

- g) $t(dis)_{t,g}^{coa}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 12 novembre 2011, relativi all'anno t e riferiti all'ambito g .

30.2 Il corrispettivo unitario $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione del gas, per le località con scadenza dell'affidamento successiva alla gara d'ambito non può risultare superiore al corrispettivo $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ che si applicherebbe qualora le località venissero considerate come appartenenti al perimetro a gestione comunale e sovracomunale. Tale disposizione trova applicazione fino alla data di effettivo passaggio a gestione per ambito di tali località.

Articolo 31

Tariffa di riferimento per il servizio di misura

31.1 La tariffa di riferimento per il servizio di misura è denominata tariffa *TVM* ed è composta dalle seguenti componenti:

- a) $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di misura, per le località i a regime nell'anno t ;
- b) $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di misura, per le località i a regime nell'anno t ;
- c) $t(ins)_t^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione. I valori della componente sono riportati nella Tabella 5;
- d) $t(rac)_{t,c}^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure. I valori della componente sono riportati nella Tabella 5;
- e) $t(telcon)_{t,c}$, espressa in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*, a copertura dei costi centralizzati per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori. I valori della componente sono riportati nella Tabella 5;
- f) $VER_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi operativi relativi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

Articolo 32

Tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura

32.1 La tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura è denominata COT ed è composta dalla componente $t(cot)_t$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione della distribuzione e della misura. I valori della componente $t(cot)_t$ sono riportati nella Tabella 5.

Articolo 33

Disposizioni per le località in avviamento

33.1 Per le località in avviamento:

- in luogo delle componenti a copertura dei costi di capitale di località relative al servizio di distribuzione, $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$, è previsto il riconoscimento di un ammontare $CAP_{t,c,i}^{avv,dis}$, calcolato sulla base dei costi effettivi sostenuti, espresso in euro;
- in luogo delle componenti a copertura dei costi di capitale di località relative al servizio di misura, $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$, è previsto il riconoscimento di un ammontare $CAP_{t,c,i}^{avv,mis}$, calcolato sulla base dei costi effettivi sostenuti, espresso in euro;
- in luogo della componente a copertura dei costi operativi di località $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ è riconosciuta la componente $t(dis)_t^{avv}$, come riportati nella Tabella 5.

33.2 A partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applica un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento.

33.3 Il tetto di cui al comma 33.2 trova applicazione anche negli anni successivi al primo triennio ed è rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito, espressa a prezzi 2017, pari a:

- 8.700 euro/pdr, per le località montane in zona climatica F, di cui all'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 164/00;
- 11.800 euro/pdr, per le località ex deliberazione CIPE 5/2015, di cui all'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 164/00;
- 5.250 euro/pdr, per le località diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Tale tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici. Con riferimento alle località di cui

all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, sono esclusi dall'applicazione del tetto gli *“investimenti funzionali a garantire l'immissione in rete di gas rinnovabile”* come definiti al comma 1.1. Ai fini dell'applicazione del tetto sono identificate tre fasi:

- i. una prima fase, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, pur in via provvisoria, in attesa delle decisioni che vengono assunte nella terza fase, come precisato al successivo punto iii., avente durata:
 - di sette anni successivi all'anno di prima fornitura, per le località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 164/00;
 - di tre anni successivi all'anno di prima fornitura, per le località diverse da quelle di cui al punto precedente;
- ii. una seconda fase, che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario; tale disposizione non trova applicazione con riferimento alle località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00;
- iii. una terza fase, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale, che si avvia:
 - dall'ottavo anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, per le località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 164/00;
 - dal sesto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, per le località diverse da quelle di cui al punto precedente.

33.4 Il tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale trova applicazione sia con riferimento alle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia con riferimento alle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l'affidamento del servizio per ambito territoriale minimo.

33.5 Il valore del tetto di cui al comma 33.3 viene aggiornato annualmente in funzione del tasso di variazione medio annuo dell'Indice di rivalutazione del capitale.

33.6 Le modalità operative di gestione della seconda e della terza fase di cui al comma 33.3, sono disciplinate dall'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS.

TITOLO 4

VINCOLI AI RICAVI AMMESSI

Articolo 34

Composizione del vincolo ai ricavi ammessi di impresa

- 34.1 Per ciascuna impresa distributrice c , in ciascun anno t , è determinato un vincolo ai ricavi ammessi $VRT_{t,c}$ a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura.
- 34.2 Il vincolo ai ricavi ammessi $VRT_{t,c}$ è composto da tre parti:
- a) vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di distribuzione $VRD_{t,c}$;
 - b) vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura $VRM_{t,c}$;
 - c) vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi per la commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura $VRC_{t,c}$.

Articolo 35

Composizione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di distribuzione

- 35.1 Il vincolo ai ricavi ammessi $VRD_{t,c}$ è suddiviso in due elementi:
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati $VRD_{t,c}^{CEN}$;
 - vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRD_{t,c}^{LOC}$.

Articolo 36

Vincolo a copertura dei costi centralizzati del servizio di distribuzione

- 36.1 Per ciascun anno t del periodo di regolazione 2020-2027 e per ciascuna impresa distributrice c il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati è determinato secondo la seguente formula:

$$VRD_{t,c}^{CEN} = t(cen)_t^{cap} \cdot NUA_{t,c}^{eff}$$

dove:

- $NUA_{t,c}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$,

di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t .

Articolo 37

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione

37.1 Per ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRD_{t,c}^{LOC}$ è determinato secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} VRD_{t,c}^{LOC} = & \sum_i \left[t(dis)_{t,c,i}^{rem} + t(dis)_{t,c,i}^{amm} \right] \cdot NUA_{t,c,i}^{att,reg} + \sum_i t(dis)_{t,d,r}^{ope} \cdot NUA_{t,c,i}^{eff,reg} \cdot \omega_{t,i} + \\ & + t(dis)_t^{avv} \cdot NUA_{t,c}^{eff,avv} + \sum_i CAP_i^{avv,dis} + \left[t(dis)_{t,g}^{cou} + t(dis)_{t,g}^{coa} \right] \cdot (1 - \omega_{t,i}) \cdot NUA_{t,c,i}^{att,reg} + \\ & + \sum_i t(dis)_{t,d,g}^{ope} \cdot NUA_{t,c}^{eff,reg} \cdot (1 - \omega_{t,i}) \end{aligned}$$

dove:

- $NUA_{t,c,i}^{att,reg}$, con riferimento alle località a regime nell'anno t , il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t assunto pari al dato relativo all'anno $t-2$;
- $NUA_{t,c}^{eff,reg}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località a regime nell'anno t , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
- $NUA_{t,c}^{eff,avv}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località in avviamento nell'anno t , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
- $CAP_i^{avv,dis}$ è un valore in euro, pari alla somma della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi al servizio di distribuzione, calcolato per la località i in avviamento nell'anno t ;
- $\omega_{t,i}$ è la frazione d'anno (rapportata a 365 o 366 giorni, negli anni bisestili) in cui nell'anno t una località è stata gestita in base alle vecchie gestioni comunali o sovracomunali.

Articolo 38

Vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura

38.1 Per ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura $VRM_{t,c}$ è suddiviso in due elementi:

- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati del servizio di misura $VRM_{t,c}^{CEN}$;
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRM_{t,c}^{LOC}$.

Articolo 39

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di centralizzati relativi al servizio di misura

39.1 Per ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{cen} = t(telcon)_{t,c} \cdot NUA_{t,c}^{smart}$$

dove:

- $NUA_{t,c}^{smart}$, con riferimento alle località a regime nell'anno t , è il numero di punti di riconsegna al 31 dicembre dell'anno t equipaggiato con un gruppo di misura avente i requisiti minimi di cui alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;

Articolo 40

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di misura

40.1 Per ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località del servizio di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{LOC} = \sum_i [t(mis)_{t,c,i}^{rem} + t(mis)_{t,c,i}^{amm}] \cdot NUA_{t,c,i}^{att,reg} + \\ + [t(ins)_t^{ope} + t(rac)_t^{ope}] \cdot NUA_{t,c}^{eff} + VER_{t,c} + \sum_i CAP_i^{avv,mis}$$

dove:

- $NUA_{t,c,i}^{att,reg}$, con riferimento alle località a regime nell'anno t , il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t assunto pari al dato relativo all'anno $t-2$;
- $NUA_{t,c}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t ;
- $CAP_i^{avv,mis}$ è un valore in euro, pari alla somma della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi al servizio di misura, calcolato, per la località i in avviamento nell'anno t .

Articolo 41

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura

41.1 Per ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale è determinato secondo la seguente formula:

$$VRC_{t,c} = t(cot)_t \cdot NUA_{t,c}^{eff}$$

dove:

- $NUA_{t,c}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno t dall'applicazione della componente $t(cot)$, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nel medesimo anno t .

TITOLO 5

TARIFFE OBBLIGATORIE

Articolo 42

Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura

- 42.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 19.1 una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione.
- 42.2 Le tariffe sono differenziate per ambito tariffario, come definito al successivo Articolo 43, e riflettono i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti.
- 42.3 La tariffa obbligatoria è composta dalle seguenti componenti differenziate per ambito tariffario:
- a) τ_1 , composta dagli elementi $\tau_1(dis)$, $\tau_1(mis)$, $\tau_1(cot)$, espressi in euro per punto di riconsegna;
 - b) τ_3 , composta dall'elemento $\tau_3^f(dis)$, espresso in centesimi di euro per *standard* metro cubo, differenziato per scaglione di consumo f , come riportati nella Tabella 6;
 - c) GS , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati;
 - d) RE , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo, a copertura degli oneri che gravano sul *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*, di cui all'Articolo 74, sul *Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento*, di cui all'Articolo 78 e sul *Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale*, di cui all'articolo 57 del TIT;
 - e) RS , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo, a copertura degli oneri gravanti sul *Conto per la qualità dei servizi gas*, di cui all'Articolo 75;
 - f) UG_1 , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
 - g) UG_2 , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo e in euro per punto di riconsegna, pari alla somma dei seguenti elementi:
 - i. UG_{2c} a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio, che gravano sul Conto di cui all'Articolo 80;

- ii. UG_{2k} per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato, che gravano sul Conto di cui all'Articolo 84;
 - h) UG_3 , espressa in centesimi di euro/*standard metro cubo*, pari alla somma degli elementi:
 - i. UG_{3INT} , a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione di cui all'articolo 12bis del TIMG;
 - ii. UG_{3UL} , a copertura degli oneri connessi a eventuali squilibri dei saldi dei meccanismi perequativi specifici per il FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG, e degli oneri della morosità sostenuti dai fornitori di ultima istanza, limitatamente ai clienti finali non disalimentabili;
 - iii. UG_{3FT} , a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 363/2012/R/GAS;
 - i) ST , espressa in euro per punto di riconsegna, relativa allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 12 novembre 2011;
 - j) VR , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della differenza tra VIR e RAB;
 - k) CE , espressa in euro per punto di riconsegna, relativa alla compensazione dei maggiori costi unitari relativi al servizio di distribuzione delle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati in applicazione del dPCM 29 marzo 2022 e, con decorrenza dall'1 gennaio 2026, del dPCM 10 settembre 2025; nel triennio 2023-2025 la componente CE trova applicazione limitatamente alle reti di distribuzione ubicate nella Regione Sardegna, realizzate o con cantiere avviato al momento dell'entrata in vigore del medesimo dPCM 29 marzo 2022; nel biennio 2026-2027, la componente CE trova applicazione limitatamente alle reti di distribuzione ubicate nella Regione Sardegna di cui al dPCM 10 settembre 2025.
- 42.4 L'elemento $\tau_l(dis)$, espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione.
- 42.5 L'elemento $\tau_3^f(dis)$, espresso in centesimi di euro per *standard metro cubo*, articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 6, è destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale che non trovano copertura dall'applicazione delle quote fisse di cui al comma 42.4.
- 42.6 L'elemento $\tau_3^f(dis)$ è ottenuto moltiplicando i corrispettivi dell'articolazione tariffaria di riferimento, come riportati nella Tabella 7, per i coefficienti correttivi $\varepsilon_{t,s}$ dell'ambito tariffario s .

Allegato B

- 42.7 L'elemento $\tau_I(mis)$, espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura ed è differenziato per ambito tariffario.
- 42.8 L'elemento $\tau_I(cot)$, espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione ed è uguale in tutto il territorio nazionale.
- 42.9 Le componenti $\tau_I(dis)$ e $\tau_I(mis)$ sono articolate per scaglioni, come individuati nella Tabella 8.
- 42.10 La componente GS , di cui al comma 42.3, lettera c), è posta pari a zero per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, come individuati ai sensi del comma 2.3, lettera a), del TIVG.
- 42.11 La componente tariffaria RE, di cui al comma 42.3, lettera d), è applicata in maniera differenziata per le classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/GAS ed è composta dai seguenti elementi:
- a) RE^{IG} per la copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11, come prevista dall'articolo 2, lettera d), del decreto 21 dicembre 2021, n. 541. Tale elemento è applicato in misura ridotta ai punti di riconsegna nella titolarità di imprese a forte consumo di gas naturale, come previsto dal comma 2.4 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/GAS;
 - b) RE_G per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta dell'elemento RE^{IG} di cui alla precedente lettera a). Tale elemento è applicato ai punti di riconsegna che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di gas naturale, come previsto dal comma 2.6 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/GAS;
 - c) RE_{min} per la copertura degli oneri relativi alle finalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 28/11 e degli oneri relativi alle finalità di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11. Tale elemento è applicato indistintamente a tutti i punti di riconsegna.

Articolo 43

Ambito tariffario

- 43.1 L'ambito tariffario è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura.
- 43.2 Sono identificati i seguenti ambiti tariffari:

- *Ambito nord occidentale*, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
- *Ambito nord orientale*, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna;
- *Ambito centrale*, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- *Ambito centro-sud orientale*, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- *Ambito centro-sud occidentale*, comprendente le regioni Lazio e Campania;
- *Ambito meridionale*, comprendente le regioni Calabria e Sicilia;
- *Ambito Sardegna*, comprendente la regione Sardegna.

TITOLO 6

MECCANISMI DI PEREQUAZIONE

Articolo 44

Perequazione

- 44.1 La perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione e di misura per gli anni 2020-2027 si articola in:
- a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
 - b) perequazione dei costi relativi al servizio di misura.
- 44.2 Le perequazioni di cui al comma 44.1 si applicano a tutte le imprese distributrici.
- 44.3 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.

Articolo 45

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importo a consuntivo

- 45.1 In ciascun anno t l'ammontare di perequazione $PD_{t,c}$, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributtrice, relativo al meccanismo di cui al comma 44.1, lettera a), è pari a:

$$PD_{t,c} = VRD_{t,c} - RE_{t,c} - \sum_b PD_{t,c,b}^{acc} - DEF_{t,c} + \Delta OPE_{t,c} + \Delta RID_{t,c}$$

dove:

- $RE_{t,c}$ è il ricavo effettivo di competenza dell'anno t , ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie ai clienti titolari dei contratti per il servizio di distribuzione, al lordo della componente ST e al netto della componente CE , nei punti di riconsegna serviti dall'impresa c nel medesimo anno;
- $PD_{t,c,b}^{acc}$ è la somma degli ammontari di perequazione in acconto per ciascun bimestre b , calcolato ai sensi del successivo comma 47.1;
- $DEF_{t,c}$ è l'ammontare equivalente ai ricavi relativi all'anno t , derivanti dall'applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione misura e relativa commercializzazione, riferito ai punti di riconsegna per i quali l'impresa non abbia portato ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 40.2 del TIVG, nei termini previsti dal medesimo comma, determinato ai sensi dell'Articolo 43 del TIVG;
- $\Delta OPE_{t,c}$ è l'ammontare di competenza dell'anno t , finalizzato al riconoscimento delle componenti a copertura dei costi operativi di località $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ e $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$ in misura massima pari al numero di punti di riconsegna serviti nel 2018, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla riduzione dei punti di riconsegna in singole località, attivato al verificarsi delle condizioni indicate al successivo comma 45.2;
- $\Delta RID_{t,c}$ è l'ammontare di competenza dell'anno t , spettante all'impresa distributrice c , finalizzato al riconoscimento degli effetti derivanti dall'applicazione di tassi di riduzione dei costi operativi riconosciuti "personalizzati" in luogo del tasso di riduzione annuale dei costi applicato alla generalità delle imprese che servono oltre 300.000 punti di riconsegna; tale riconoscimento è attivato su istanza dell'impresa interessata al verificarsi delle condizioni indicate al successivo comma 45.4, in relazione alle località a regime nell'anno t che risultano gestite sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovracomunali, tenendo opportunamente conto degli eventuali effetti dell'elemento $\Delta OPE_{t,c}$.

45.2 L'ammontare $\Delta OPE_{t,c}$ di cui al precedente comma 45.1, si attiva qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- deve verificarsi una riduzione dei punti di riconsegna serviti nella singola località superiore al 2% rispetto al numero di punti di riconsegna serviti nel 2018;
- a livello di gruppo societario, non deve essersi registrata una variazione positiva nel numero di punti di riconsegna serviti rispetto al 2018; a tale fine, non rilevano eventuali cessioni di ramo d'azienda, eventuali cessioni di impianti in esito ad assegnazione delle gare d'ambito o, più in generale,

variazioni derivanti da eventi non connessi all'ordinaria evoluzione del servizio.

- 45.3 Le modalità applicative di determinazione dell'elemento $\Delta OPE_{t,c}$ sono definite, ove necessario, con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità.
- 45.4 L'ammontare $\Delta RID_{t,c}$ di cui al comma 45.1 si attiva in esito ad apposita istruttoria, su istanza dell'impresa interessata, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- l'impresa risulta servire al 31 dicembre 2018 oltre 300.000 punti di riconsegna;
 - successivamente al 2018, non siano intervenute variazioni societarie che abbiano comportato la cessione totale o parziale di rami aziendali, per effetto delle quali, a partire dall'anno tariffario 2020, la società richiedente non risulti più attiva ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione o risulti appartenere ad una classe dimensionale inferiore rispetto a quella con oltre 300.000 punti di riconsegna serviti;
 - il costo operativo effettivo unitario dell'impresa distributrice c relativo al servizio di distribuzione - gestione delle infrastrutture di rete, rilevato per l'anno 2018 e opportunamente aggiornato all'anno 2025, risulti superiore al costo operativo unitario medio obiettivo, riferito al 2025, relativo alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti.
- 45.5 Ai fini della valorizzazione dell'ammontare $\Delta RID_{t,c}$, il valore dell'*X-factor* "personalizzato" non può assumere valori inferiori all'1,6%.
- 45.6 Le modalità applicative di determinazione dell'elemento $\Delta RID_{t,c}$ sono definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità.

Articolo 46

Perequazione dei costi relativi al servizio di misura

- 46.1 In ciascun anno t , l'ammontare di perequazione $PM_{t,c}$, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice c , relativo al meccanismo di cui al comma 44.1, lettera b) è pari a:

$$PM_{t,c} = CS_{t,c}^{switch} - RE_{t,c}^{switch} + VRM_{t,c} - RE_{t,c}^{mis} - RPM_{t,c} + CIND$$

dove:

- $CS_{t,c}^{switch}$ è il costo standard per le letture di *switch*, ottenuto dal prodotto del corrispettivo unitario per *switch*, fissato dall'Autorità per l'anno t pari a:
 - 0,5 euro, per il numero di letture di *switch* effettive dell'anno t relative a punti di riconsegna equipaggiati con un gruppo di misura messo in servizio avente i requisiti minimi di cui alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
 - 5 euro, per il numero di letture di *switch* effettive dell'anno t relative a punti di riconsegna equipaggiati con un gruppo di misura convenzionale;
- $RE_{t,c}^{switch}$ è il ricavo conseguito applicando la quota parte della componente tariffaria $\tau_1(mis)$ destinata alla copertura dell'incremento del numero di letture di *switch* rispetto all'anno 2018, fissata unitariamente pari a 0,10 euro per punto di riconsegna per anno;
- $RE_{t,c}^{mis}$ è il ricavo conseguito applicando la componente tariffaria $\tau_1(mis)$ al netto della componente a copertura dei costi di *switch*, assunta pari a 0,10 euro per punto di riconsegna per anno;
- $RPM_{t,c}$ è la penale relativa a ciascuna impresa distributrice c , in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*. In termini formali:

$$RPM_{t,c} = \sum_g \max(\Delta N_c^g; 0) * P_g$$

con:

- P_g è la penale unitaria per singolo gruppo di misura, appartenente alla classe g non installato nei termini previsti, il cui valore è riportato nella Tabella 9;
- $\Delta N_c^g = \min(N_c^g|_{previsti} - N_c^g|_{effettivi}; 0,5 * N_c^g|_{previsti})$

dove:

- $N_c^g|_{previsti}$ è il numero di punti di riconsegna, dotati di gruppi di misura della classe g , serviti dall'impresa distributrice c , per i quali entro il 31 dicembre dell'anno t è prevista, ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, l'installazione di gruppi di misura aventi i requisiti minimi definiti nella medesima deliberazione;
- $N_c^g|_{effettivi}$ è il numero di punti di riconsegna, dotati di gruppi di misura della classe g , serviti dall'impresa distributrice c , per i quali entro il 31 dicembre dell'anno t è stato messo in servizio un gruppo

di misura avente i requisiti minimi di cui alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

- *CIND* è la compensazione per indennizzi riconosciuti ai clienti finali di cui all'articolo 17 del TIF, determinata come somma delle componenti *CIND*_{>500} e *CIND*_{≤500} di cui ai commi 46.4 e 46.5.

46.2 Nei casi in cui, per la singola impresa distributrice, risulti:

$$\sum_g N_c^g \Big|_{previsti} - \sum_g N_c^g \Big|_{effettivi} > 0,5 * \sum_g N_c^g \Big|_{previsti}$$

l'Autorità avvia un procedimento finalizzato alla erogazione di una sanzione per inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 10.1 delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* in relazione all'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale.

46.3 Con riferimento a classi di gruppo di misura inferiori a G40, il termine ΔN_c^g nella formula per il calcolo del parametro *RPM* di cui al comma 46.1 è definito come segue:

$$\Delta N_c^g = \min \left(0,98 * \left(N_c^g \Big|_{previsti} - N_c^g \Big|_{effettivi} \right); 0,5 * N_c^g \Big|_{previsti} \right)$$

con $0,98 * \left(N_c^g \Big|_{previsti} - N_c^g \Big|_{effettivi} \right)$ approssimato per difetto a numero intero.

46.4 La componente *CIND*_{>500} è determinata sulla base della seguente formula, con riferimento all'anno civile precedente:

$$CIND_{>500} = \alpha * \min [N * IF * Vind * n; \sum_{i=1}^N IND_i]$$

dove:

- α è un coefficiente che assume valore pari a 0,8;
- *N* è il numero di clienti finali con smart meter gas di classe G4-G6 alla fine dell'anno con consumi annui superiori a 500 Smc nel medesimo anno;
- *IF* è il tasso di insuccesso fisiologico della telelettura con smart meter gas per i punti con consumi annui superiori a 500 Smc;
- *Vind* è il valore unitario dell'indennizzo di cui al comma 17.1bis del TIF;
- *n* è pari a 2;
- *IND_i* è la somma degli indennizzi, in euro, riconosciuti al cliente finale *i* nell'anno civile precedente ai clienti con consumi annui superiori a 500 Smc.

46.5 La componente *CIND*_{≤500} è determinata sulla base della seguente formula, con riferimento all'anno civile precedente:

$$CIND_{\leq 500} = \alpha * \min [N * IF * Vind * n; \sum_{i=1}^N IND_i]$$

dove:

- α è un coefficiente che assume valore pari a 0,8;
- N è il numero di clienti finali con *smart meter* gas di classe G4-G6 alla fine dell'anno con consumi fino a 500 Smc nel medesimo anno;
- IF è il tasso di insuccesso fisiologico della telelettura con *smart meter* gas per i punti con consumi annui fino a 500 Smc;
- $Vind$ è il valore unitario dell'indennizzo di cui al comma 17.1bis del TIF;
- n è pari a 1;
- IND_i è la somma degli indennizzi, in euro, riconosciuti al cliente finale i nell'anno civile precedente ai clienti con consumi annui fino a 500 Smc.

46.6 Ciascuna impresa comunica annualmente all'Autorità, secondo modalità e tempistica stabilite dalla stessa Autorità, con riferimento all'anno civile precedente, l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del TIF evidenziando il sottoinsieme dei clienti finali i cui misuratori non hanno mai comunicato nell'anno civile precedente e suddividendo per punti il cui consumo annuo è risultato fino a 500 Smc oppure superiore e per numero di indennizzi per punto.

Articolo 47

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importi in acconto.

47.1 In ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , l'Autorità determina entro il 31 dicembre un ammontare di perequazione bimestrale d'acconto $PD_{t,c,b}^{acc}$, calcolato secondo la seguente formula:

$$PD_{t,c,b}^{acc} = (VRD_{t,c}^{att} - RE_{t,c}^{att}) \cdot \frac{1}{6}$$

dove:

- VRD_c^{att} è il valore del vincolo ai ricavi ammessi per l'impresa di distributrice c , atteso per l'anno t , come stimato dall'Autorità;
- RE_c^{att} è il ricavo atteso per l'anno t , stimato dall'Autorità, derivante dall'applicazione della tariffa obbligatoria.

47.2 Nel caso in cui l'impresa distributrice risulti inadempiente nell'invio dei dati tariffari, il valore della perequazione in acconto viene posto pari al minimo tra quello calcolato nell'ultimo anno in cui l'impresa distributrice è risultata adempiente e zero.

- 47.3 Qualora successivamente alla determinazione di cui al precedente comma 47.2, l'impresa distributrice inadempiente provveda all'invio dei dati tariffari secondo le modalità previste dall'Articolo 4, l'Autorità procede a rideterminare l'importo di perequazione in acconto di cui al precedente paragrafo sulla base dei dati puntuali resi disponibili dall'impresa distributrice ai sensi del richiamato Articolo 4.

Articolo 48

Quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione

- 48.1 Entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre le imprese distributrici, i cui importi in acconto $PD_{t,c,b}^{acc}$, di cui al comma 47.1, sono negativi, versano alla Cassa quanto dovuto.
- 48.2 Entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura del bimestre la Cassa provvede a erogare gli importi in acconto di cui al comma 47.1.
- 48.3 Annualmente la Cassa provvede alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui al comma 45.1 e al comma 46.1. A tal fine, e con la finalità di contenere rischi di insolvenza da parte degli esercenti, la Cassa adotta procedure specifiche applicabili nei casi di esercenti che non rispettino i termini previsti per l'invio delle dichiarazioni e i conseguenti versamenti.
- 48.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 48.3 ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, fa pervenire alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni del presente Titolo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente.
- 48.5 Nel caso in cui l'impresa distributrice non rispetti il termine di cui al comma 48.4, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo a una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa distributrice inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.
- 48.6 La Cassa comunica in via preliminare entro il 15 settembre di ciascun anno all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo, di cui al comma 45.1 e al comma 46.1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Cassa comunica in via definitiva all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo, di cui al comma 45.1 e al comma 46.1.

- 48.7 Ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 30 novembre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
- 48.8 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 15 dicembre di ogni anno eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice. Nel caso in cui le disponibilità del conto di cui all'Articolo 76 non siano sufficienti a erogare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a concorrenza delle disponibilità dei conti suddetti.
- 48.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese distributrici in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 48.8, la Cassa riconosce alle medesime imprese distributrici un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione.
- 48.10 In caso di inottemperanza da parte degli esercenti dei termini di versamento in relazione ai meccanismi di perequazione, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora calcolato secondo quanto previsto dal comma 41.4 del TIT.
- 48.11 Ai fini della perequazione, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici alla Cassa, se successive alla scadenza del 30 settembre, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo definito pari a 1.000,00 euro. Tale disposizione trova applicazione con riferimento a rettifiche non aventi impatto ai fini tariffari, già oggetto di indennità amministrativa ai sensi della RTDG.
- 48.12 I versamenti alla Cassa per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione sono maggiorati secondo le modalità operative definite dalla Cassa.

TITOLO 7

AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Articolo 49

Aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione

- 49.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2027, a partire dall'anno 2023, l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ e $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$ a copertura dei costi operativi, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui al comma 16.1, per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali;
 - c) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'Articolo 21, per le gestioni d'ambito;
 - d) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo.

Articolo 50

Aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,g}^{cou}$ e $t(dis)_{t,g}^{coa}$

- 50.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2027 la componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$ è aggiornata per gli anni del periodo di affidamento successivi al primo applicando il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat.
- 50.2 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2027 la componente $t(dis)_{t,g}^{coa}$ è aggiornata per gli anni del periodo di affidamento successivi al primo in funzione degli aggiornamenti delle componenti a copertura di costi di capitale di località secondo quanto previsti dall'Articolo 54 e dall'Articolo 55.

Articolo 51

Aggiornamento della componente $t(dis)_t^{avv}$

51.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2027, a partire dall'anno 2023, l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, la componente $t(dis)_t^{avv}$ a copertura dei costi operativi nelle località in avviamento, applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- b) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo.

Articolo 52

Aggiornamento delle componenti $t(ins)_t^{ope}$, $t(rac)_t^{ope}$, $t(cot)_t$ a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura

52.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2027, a partire dall'anno 2023, l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti $t(ins)_t^{ope}$, $t(rac)_t^{ope}$, $t(cot)_t$ a copertura dei costi operativi, applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui al comma 16.2 per le componenti $t(ins)_t^{ope}$, $t(rac)_t^{ope}$ e di cui al comma 16.3 per la componente $t(cot)_t$;
- c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo.

Articolo 52.bis

Aggiornamento della componente $t(telcon)_{t,c}$ a copertura dei costi operativi e di capitale per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori

52bis.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2027, a partire dall'anno 2023, l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, la componente $t(telcon)_{t,c}$ a copertura dei costi operativi e di capitale per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, applicando:

- a) alla quota parte a copertura dei costi operativi, il cui valore è riportato nella Tabella 5, il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- b) alla quota parte a copertura dei costi di capitale, il cui valore è riportato nella Tabella 5, il tasso di variazione medio annuo dell'Indice di rivalutazione del capitale.

Articolo 53

Aggiornamento delle componenti $t(cen)_{t,c}^{cap}$ a copertura dei costi di capitale centralizzati

- 53.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2027, a partire dall'anno 2023, l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, la componente $t(cen)_{t,c}^{cap}$, in funzione del tasso di variazione medio annuo dell'Indice di rivalutazione del capitale.

Articolo 54

Aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a copertura dei costi di capitale di località

- 54.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2027, a partire dall'anno 2023, l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a remunerazione del capitale investito, in funzione:
- a) del tasso di variazione medio annuo dell'Indice di rivalutazione del capitale;
 - b) del tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti netti realizzati dalla singola impresa distributrice c nelle singole località i nell'anno $t-1$, determinato in base a quanto disposto dall'Articolo 56;
 - c) del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati percepiti, indipendentemente dal trattamento contabile;
 - d) del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2012;
 - e) limitatamente alle imprese che hanno optato per l'opzione degrado dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati percepiti prima dell'anno 2012, calcolato in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 14;
 - f) del tasso di variazione collegato alla variazione del perimetro di applicazione della maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti sulle reti di

distribuzione incentivati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45 della RTDG 2009-2012;

- g) del tasso di variazione collegato a operazioni di riclassificazione di reti del gas, valutate in modo da assicurare continuità ed evitare duplicazioni nei conteggi dei riconoscimenti dei costi di capitale. Il valore dei cespiti oggetto di riclassificazione da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione è assunto pari al valore delle immobilizzazioni nette al netto dei contributi in continuità con quanto riconosciuto nella regolazione tariffaria del servizio di trasporto, in applicazione della RTTG.

Articolo 55

Aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ a copertura dei costi di capitale di località

55.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2027, a partire dall'anno 2023, l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ a copertura degli ammortamenti, in funzione:

- a) del tasso di variazione medio annuo dell'Indice di rivalutazione del capitale;
- b) del tasso di variazione collegato agli investimenti lordi, al netto dei contributi pubblici e privati percepiti, indipendentemente dal trattamento contabile, entrati in esercizio nell'anno $t-1$;
- c) del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile regolatoria dei cespiti nell'anno $t-1$, con l'esclusione delle dismissioni di:
 - i. gruppi di misura convenzionali sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* nell'anno $t-1$, secondo le disposizioni dell'Articolo 57;
 - ii. gruppi di misura elettronici di classe minore o uguale a G6, installati ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* negli anni dal 2012 al 2018, purché con anno di fabbricazione non successivo al 2016, e dismessi nell'anno $t-1$, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 57;

- d) limitatamente alle imprese che hanno optato per l'opzione degrado dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, calcolato in applicazione delle disposizioni della RTDG 2009-2012, del tasso di variazione collegato all'applicazione del meccanismo di gradualità di cui all'Articolo 14 e del tasso di variazione collegato alla riduzione dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 per effetto del completamento del processo di degrado;
- e) del tasso di variazione collegato alla variazione delle immobilizzazioni lorde conseguente a operazioni di riclassificazione di reti del gas, calcolato, nel caso di riclassificazione di reti di trasporto regionale in reti di distribuzione del gas, secondo criteri convenzionali definiti con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture.

Articolo 56

Criteri per la valorizzazione dei nuovi investimenti

- 56.1 Ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura sono valutati a consuntivo.
- 56.2 Ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* sono valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, come fissato nella Tabella 10, espresso a prezzi 2022, aggiornato sulla base del tasso di variazione medio dell'Indice di rivalutazione del capitale.
- 56.3 La media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* di cui al comma 56.2 è calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%.

Articolo 57

Disposizioni in materia di dismissioni di gruppi di misura

- 57.1 Ai fini dell'aggiornamento dello *stock* di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura effettuate in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, indipendentemente dalla classe di appartenenza del gruppo di misura dismesso, sono convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione.
- 57.2 Ai fini dell'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti, il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* è posto:

- a) pari a zero, laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - i. il gruppo di misura sostituito sia stato installato da almeno 15 anni;
 - ii. il gruppo di misura sostituito sia stato installato successivamente al 31 dicembre 2014;
- b) pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita utile, in tutti gli altri casi.

57.3 Per i casi di cui al precedente comma 57.2 è riconosciuto l'importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) di cui all'articolo 1 della deliberazione 559/2021/R/GAS, secondo quanto indicato nella determina DIEU n. 3/2021.

57.4 Ai fini dell'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti, il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 conformi ai requisiti previsti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile, nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di installazione del gruppo di misura dismesso opportunamente rivalutato all'anno di dismissione, è posto:

- a) pari a zero, laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - i. il gruppo di misura dismesso sia stato installato successivamente al 31 dicembre 2018;
 - ii. il gruppo di misura dismesso sia stato fabbricato successivamente al 31 dicembre 2016;
- b) pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita utile, in tutti gli altri casi.

TITOLO 8

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE

Articolo 58

Aggiornamento annuale delle tariffe obbligatorie

- 58.1 L'Autorità, a partire dall'anno 2023, entro il 31 dicembre di ciascun anno, aggiorna le componenti τ_1 e τ_3 , in coerenza con le disposizioni previste dal Titolo 7 relative alle tariffe di riferimento, utilizzando, dall'anno tariffario 2026, un tasso medio di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell'anno $t-1$, definito sulla base dei valori dell'Indice del medesimo anno $t-1$ più aggiornati a disposizione, considerando le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia.

TITOLO 9

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 59

Riconoscimento maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione

- 59.1 Gli oneri connessi al pagamento di canoni di concessione di norma non sono oggetto di riconoscimento tariffario, ad eccezione dei casi in cui siano espressamente previsti da disposizioni normative primarie nazionali, regionali o delle province autonome.
- 59.2 Qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le imprese distributrici interessate possono presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni, nei termini previsti dal comma 2.1.
- 59.3 Con riferimento alle disposizioni del comma 59.2, l'Autorità riconosce i maggiori oneri qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) sia fornita da parte delle imprese distributrici idonea documentazione relativa all'attivazione da parte dei Comuni dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, cui, secondo le disposizioni di legge, devono

risultare destinati prioritariamente i fondi raccolti con l'incremento dei canoni;

- b) il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n.222;
- c) la concessione deve essere scaduta.

59.4 L'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.1, determinato per ciascuna impresa distributrice c , con riferimento alla singola località i , $COL_{c,i}$, è calcolato secondo la seguente formula:

$$COL_{c,i} = \max\{[0,1 * VRD_{07-08,c,i}^{170/04} - CAN_{0,c,i}] * (1 - GP_i); 0\}$$

dove:

- $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$ è il vincolo ai ricavi determinato ai sensi delle disposizioni della deliberazione n. 170/04 per l'anno termico 2007-2008;
- $CAN_{0,c,i}$ è il valore del canone di concessione richiesto dal comune precedentemente l'aumento disposto ai sensi delle disposizioni del comma 4, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, all'impresa distributrice c , per la località i ;
- GP_i è il coefficiente che esprime il grado di proprietà delle reti da parte del Comune e può variare tra zero e uno. Assume valore uno quando il comune è interamente proprietario delle reti. Il grado di proprietà è determinato sulla base del valore delle singole componenti delle reti medesime, come risultante dall'esame dello stato delle consistenze fisiche e dai dati contabili.

59.5 Nell'istanza di cui al comma 59.2 l'impresa distributrice propone per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$.

59.6 Il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 è limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara.

59.7 L'impresa distributrice, cui sono stati riconosciuti i maggiori oneri di cui al comma 59.2, istituisce un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2, denominata *canoni comunali*, di cui è data separata evidenza in bolletta. Tale componente tariffaria è espressa in euro per punto di riconsegna ed è applicata ai soli punti di riconsegna siti nell'ambito del territorio comunale dove è stata deliberata la maggiorazione. Il valore di tale componente tariffaria è determinato dividendo il valore di $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t , sulla base della miglior stima disponibile.

59.8 Dei ricavi rinvenienti dall'applicazione della maggiorazione di cui al comma 59.2 è data separata evidenza contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DEL SERVIZIO DI MISURA

TITOLO 1

SOGGETTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI MISURA GAS NATURALE

Articolo 60

Responsabilità per installazione e manutenzione dei misuratori

60.1 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è:

- a) con riferimento ai punti di consegna, l'impresa distributrice;
- b) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;
- c) con riferimenti ai punti di interconnessione, l'impresa distributrice sottendente.

Articolo 61

Responsabilità per raccolta, validazione e registrazione dati di misura

61.1 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione dei dati di misura del gas è:

- a) con riferimento ai punti di consegna, l'impresa di trasporto;
- b) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;
- c) con riferimenti ai punti di interconnessione, l'impresa distributrice sottendente.

Articolo 62

Disposizioni relativi ai dati di misura raccolti

62.1 Con riferimento ai punti di consegna, l'impresa distributrice è tenuta a rendere accessibili i gruppi di misura o rendere disponibili le misure secondo le specifiche definite dall'impresa di trasporto.

- 62.2 I dati di misura rilevati, validati e registrati nei punti di consegna e di riconsegna sono rilevanti ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e vendita. Salvo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e salvo il consenso scritto da parte del cliente finale i dati di misura rilevati nei punti di riconsegna non possono essere utilizzati per finalità diverse.
- 62.3 I dati di misura relativi ai punti di interconnessione sono resi disponibili dall'impresa distributrice che li rileva all'impresa distributrice sottesa e all'impresa di trasporto.

Articolo 63

Conservazione delle rilevazioni

- 63.1 Il responsabile dell'attività di raccolta, validazione e registrazione archivia e custodisce, ai fini regolatori, per un periodo minimo di 10 anni, i dati di misura del gas, in modalità tale per cui questi possano essere disponibili e riutilizzati a scopi di verifica e controllo dell'applicazione dei meccanismi tariffari vigenti e con finalità legate ai servizi regolati.
- 63.2 Qualora l'ambito di competenza del responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione dei dati di misura risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire integralmente gli archivi dei dati di misura al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione, nel rispetto delle regole di riservatezza disposte dal TIUF.

SEZIONE IV

RETI ISOLATE DI GAS NATURALE

TITOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 64

Ambito di applicazione

- 64.1 La presente Sezione IV definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) distribuzione di gas naturale in reti isolate di GNL;
 - b) misura di gas naturale in reti isolate di GNL;
 - c) distribuzione di gas naturale in reti isolate alimentate con carro bombolaio;
 - d) misura di gas naturale in reti isolate alimentate con carro bombolaio.
- 64.2 La presente Sezione IV non trova applicazione nel periodo di cui all'Articolo 19, comma 19.2.
- 64.3 Rientrano nell'ambito di applicazione della presente Sezione IV le reti isolate di GNL e alimentate con carro bombolaio che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna dal primo anno successivo al raggiungimento di tale soglia. Per le reti isolate che non soddisfino tale condizione, l'Autorità si riserva di intervenire, mediante i suoi poteri di regolazione e/o prescrittivi, in ragione delle specifiche esigenze di tutela che eventualmente si possano presentare.

TITOLO 2

OPZIONI TARIFFARIE

Articolo 65

Opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale

- 65.1 Le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura nelle reti isolate di GNL coprono i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle

reti canalizzate per la distribuzione del gas e comprendono anche il costo di eventuali serbatoi criogenici e dei rigassificatori locali direttamente connessi alle medesime reti e funzionali alla immissione in rete del gas. Non coprono invece i costi della commercializzazione del servizio di distribuzione.

- 65.2 Le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura nelle reti isolate alimentate con carro bombolaio coprono i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate per la distribuzione del gas e comprendono anche il costo delle infrastrutture necessarie per la connessione del carro bombolaio. Non coprono invece i costi della commercializzazione del servizio di distribuzione.
- 65.3 Ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura nelle reti isolate di GNL e alimentate con carro bombolaio la quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete è calcolato in base ai valori riportati nella Tabella 5.
- 65.4 Le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura nelle reti isolate di GNL e alimentate con carro bombolaio riflettono i costi del servizio, come determinati dall'Autorità, sono differenziate rispettivamente per *ambito reti isolate di GNL* e *ambito reti isolate alimentate con carro bombolaio* e si articolano nelle seguenti componenti:
- a) ot_1 , espressa in euro per punto di riconsegna. L'esercente può differenziare la componente ot_1 per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6;
 - b) ot_3 , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo. L'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo f , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6;
 - c) $\tau_1(mis)$.
- 65.5 L'impresa distributrice ha facoltà di aggregare in un unico *ambito reti isolate di gas naturale* le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio gestite nella medesima regione.
- 65.6 Qualora l'impresa distributrice intenda applicare valori delle componenti tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ inferiori a quelli fissati dall'Autorità, ne dà comunicazione scritta entro il 31 marzo dell'anno di applicazione. Una tale applicazione deve avvenire senza discriminazioni tra gli utenti.
- 65.7 Nei casi disciplinati dal comma 2.6 o dal comma 2.12, l'impresa distributrice, entro il 31 marzo dell'anno di applicazione, presenta istanza per l'applicazione di un'opzione tariffaria alternativa rispetto a quella approvata dall'Autorità, caratterizzata da una diversa articolazione tra quote fisse e quote variabili.
- 65.8 Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cui al comma 65.7, la somma dei ricavi conseguibili dall'applicazione della suddetta opzione tariffaria alternativa, valutata *ex-ante* sulla base dei dati fisici relativi all'anno $t-2$ rispetto a quello di applicazione

tariffaria, non sia superiore al ricavo conseguibile dall'applicazione dell'opzione tariffaria determinata d'ufficio, calcolato sulle medesime quantità fisiche.

- 65.9 In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 65.7, l'opzione tariffaria alternativa è applicata senza discriminazioni tra gli utenti.

Articolo 66

Periodo di avviamento

- 66.1 Nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applica opzioni tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ relative ai servizi di distribuzione e misura liberamente determinate.

TITOLO 3

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE OPZIONI TARIFFARIE

Articolo 67

Aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie

- 67.1 L'Autorità aggiorna annualmente, a partire dal 2023, le componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto.

SEZIONE V

DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE

TITOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 68

Ambito di applicazione

- 68.1 La presente Sezione V definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
 - b) misura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate.
- 68.2 Ai fini del presente provvedimento i gas diversi da gas naturale si suddividono nelle seguenti categorie:
- a) gas di petrolio liquefatti sono i gas di petrolio liquefatti e loro miscele, anche con aria;
 - b) gas manifatturati sono i gas manifatturati composti in prevalenza da propano o da gas naturale e i gas in condensabili da raffineria (di seguito: gas manifatturati).
- 68.3 La presente Sezione V si applica alle reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna dal primo anno successivo al raggiungimento di tale soglia. Per le reti isolate che non soddisfino tale condizione, l'Autorità si riserva di intervenire, mediante i suoi poteri di regolazione e/o prescrittivi, in ragione delle specifiche esigenze di tutela che eventualmente si possano presentare.

TITOLO 2

OPZIONI TARIFFARIE

Articolo 69

Opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura

- 69.1 Le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale coprono i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate per la distribuzione del gas e comprende anche il costo di eventuali serbatoi di alimentazione direttamente connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione. Non coprono invece i costi della commercializzazione del servizio di distribuzione.
- 69.2 Ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale la quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete è calcolato in base ai valori riportati nella Tabella 5.
- 69.3 Le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale riflettono i costi del servizio, come determinati dall'Autorità, sono differenziate per *ambito gas diversi* e si articolano nelle seguenti componenti:
- a) ot_1 , espressa in euro per punto di riconsegna. L'esercente può differenziare la componente ot_1 per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6;
 - b) ot_3 , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo. L'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo f , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6;
 - c) $\tau_1(mis)$.
- 69.4 Qualora l'impresa distributrice intenda applicare valori delle componenti tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ inferiori a quelli fissati dall'Autorità, ne dà comunicazione scritta entro il 31 marzo dell'anno di applicazione. Una tale applicazione deve avvenire senza discriminazioni tra gli utenti.
- 69.5 Nei casi disciplinati dal comma 2.6 o dal comma 2.12, l'impresa distributrice, entro il 31 marzo dell'anno di applicazione, presenta istanza per l'applicazione di un'opzione tariffaria alternativa rispetto a quella approvata dall'Autorità, caratterizzata da una diversa articolazione tra quote fisse e quote variabili.
- 69.6 Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cui al comma 69.5, la somma dei ricavi conseguibili dall'applicazione della suddetta opzione tariffaria alternativa, valutata *ex-ante* sulla base dei dati fisici relativi all'anno $t-2$ rispetto a quello di applicazione tariffaria, non sia superiore al ricavo conseguibile dall'applicazione dell'opzione tariffaria determinata d'ufficio.

69.7 In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 69.5, l'opzione tariffaria alternativa è applicata senza discriminazioni tra gli utenti.

Articolo 70

Periodo di avviamento

70.1 Nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applica opzioni tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ relative ai servizi di distribuzione e misura liberamente determinate.

TITOLO 3

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE OPZIONI TARIFFARIE

Articolo 71

Aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie

71.1 L'Autorità aggiorna annualmente, a partire dal 2023, le componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

SEZIONE VI

PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE

Articolo 72

Disposizioni generali

- 72.1 Nella presente Sezione VI sono disciplinate le modalità di esazione delle componenti tariffarie *GS*, *RE*, *RS*, *UG₁*, *UG₂* e *UG₃*, e della relativa gestione del gettito.

Articolo 73

Esazione delle componenti

- 73.1 Le imprese distributrici versano alla Cassa, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la relativa fatturazione il gettito delle componenti *RE*, *RS*, *UG₁*, *UG₂* e *UG₃*.
- 73.2 Qualora il gettito della componente *UG₂* risulti negativo, la Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del mese in cui è avvenuta la fatturazione, liquida tale importo a favore dell'impresa distributtrice.
- 73.3 Le imprese distributrici versano alla Cassa, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la relativa fatturazione, se positiva, la differenza tra:
- a) il gettito derivante dall'applicazione della componente *GS* di cui al comma 42.3, lettera c), in relazione al servizio di distribuzione erogato nel bimestre medesimo;
 - b) le compensazioni complessivamente riconosciute nel medesimo bimestre ai sensi del TIBEG.
- 73.4 Qualora la differenza di cui al comma 73.3 risulti negativa, la Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del mese, liquida tale importo a favore dell'impresa distributtrice.
- 73.5 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali gli esercenti provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti. A tal fine e con la finalità di contenere rischi di insolvenza da parte degli esercenti, la Cassa adotta procedure specifiche applicabili nei casi di esercenti che non rispettano i termini previsti per l'invio delle dichiarazioni e i conseguenti versamenti.
- 73.6 Qualora si verificano situazioni particolari, in cui il valore della componente *UG₂* negativa o le compensazioni ai sensi del TIBEG comportino importi tali da generare possibili criticità di ordine finanziario per le imprese distributtrici, l'Autorità può

dare mandato alla Cassa di definire modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, in maniera opportuna e per il solo periodo necessario, le tempistiche di erogazione previste dai medesimi commi, di norma in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali.

Articolo 73.bis

Obblighi informativi delle imprese distributrici

- 73.bis.1 Ciascuna impresa distributtrice comunica alla Cassa, secondo modalità operative e tempistiche definite dalla stessa:
- a) nel mese di maggio dell'anno t , i dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di gas naturale che prevedono di corrispondere ai propri clienti per ciascun mese, relativamente all'orizzonte temporale da luglio dell'anno t a giugno dell'anno $t+1$;
 - b) nel mese di novembre dell'anno t , i dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di gas naturale che prevedono di corrispondere ai propri clienti per ciascun mese, relativamente all'orizzonte temporale da gennaio dell'anno $t+1$ a dicembre dell'anno $t+1$.
- 73bis.2 La Cassa adotta procedure specifiche applicabili nei casi in cui gli esercenti non rispettino i termini previsti per l'invio dei dati di cui al precedente comma 73bis.1.

Articolo 74

Conti di gestione

73.7 Sono istituiti presso la Cassa:

- a) il *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*;
- b) il *Conto per la qualità dei servizi gas*;
- c) il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas*;
- d) il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio*;
- e) il *Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento*;
- f) il *Fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza*;
- g) il *Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*;
- h) il *Conto per i servizi di ultima istanza*;
- i) il *Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale*;

- j) *il Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas;*
- k) *il Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato.*

Articolo 74

Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale

- 74.1 *Il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale è utilizzato per il finanziamento degli oneri relativi al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto 28 dicembre 2012 e per la copertura delle risorse necessarie per l'incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, come prevista dall'articolo 3 del decreto 5 dicembre 2013.*
- 74.2 *Il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione di una quota parte della componente RE , di cui al comma 42.3, lettera d) e di una quota parte della componente RE_T di cui al comma 36.1, lettera c), della RTTG.*

Articolo 75

Conto per la qualità dei servizi gas

- 75.1 *Il Conto qualità dei servizi gas è utilizzato per il finanziamento, per i rispettivi anni di competenza, degli incentivi in materia di qualità dei servizi gas, come disciplinati nella Parte I del presente Testo integrato.*
- 75.2 *Il Conto qualità dei servizi gas è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente RS , di cui al comma 42.3, lettera e).*

Articolo 76

Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas

- 76.1 *Il Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas è utilizzato per la copertura dei saldi di perequazione, per la copertura di eventuali conguagli tariffari che dovessero emergere a seguito di rettifiche comunicate dalle imprese distributrici e*

per la copertura dei costi propri delle attività istruttorie relative al regime individuale.

- 76.2 Il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente UG_I , di cui al comma 42.3, lettera f).

Articolo 77

Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio

- 77.1 Il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio è utilizzato per la copertura degli oneri connessi al regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, introdotto ai sensi del decreto-legge n. 185/08.
- 77.2 Il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente GS , di cui al comma 42.3, lettera c) e della componente GS_T di cui al comma 36.1, lettera b), della RTTG.

Articolo 78

Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento

- 78.1 Il *Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento* è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 28/11.
- 78.2 Il *Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento* è alimentato da una quota parte della componente RE , di cui al comma 42.3, lettera d) e da una quota parte della componente RE_T di cui al comma 36.1, lettera c), della RTTG.

Articolo 79

Fondo riconoscimento fornitori ultima istanza

- 79.1 Il *Fondo riconoscimento fornitori ultima istanza* è destinato al riconoscimento ai fornitori di ultima istanza delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio svolto.

Articolo 80

Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna

- 80.1 Il *Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* è destinato al riconoscimento alle imprese di distribuzione degli ammontari a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione.
- 80.2 Il *Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* è alimentato dall'elemento UG_{3INT} , di cui al comma 42.3, lettera h), punto i), della componente UG_3 .

Articolo 81

Conto per i servizi di ultima istanza

- 81.1 Il *Conto per i servizi di ultima istanza* è utilizzato per la copertura dei:
- a) saldi dei meccanismi perequativi specifici per il FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG;
 - b) saldi del meccanismo di reintegrazione morosità FUI.
- 81.2 Il *Conto per i servizi di ultima istanza* è alimentato dall'elemento UG_{3UI} , di cui al comma 42.3, lettera h), punto ii), della componente UG_3 .

Articolo 82

Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale

- 82.1 Il *Conto per la copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale* è utilizzato per garantire la copertura del meccanismo finalizzato a promuovere la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento del gas naturale.
- 82.2 Il *Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente CPR di cui all'articolo 8bis del TIVG.

Articolo 83

Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas

- 83.1 Il Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas è utilizzato per garantire la copertura del meccanismo finalizzato a garantire la gradualità nell'applicazione delle modifiche della componente di vendita disposte con la deliberazione ARG/gas 64/09.
- 83.2 Il Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas è alimentato dalla componente UG_2 , di cui al comma 42.3, lettera g).

Articolo 84

Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato

- 84.1 Il Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato è utilizzato per garantire la copertura del meccanismo di riconoscimento di cui alla deliberazione 32/2019/R/GAS.
- 84.2 Il Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato è alimentato dall'elemento UG_{2k} , di cui al comma 42.3, lettera g), punto ii. della componente UG_2 .

Articolo 85

Altre disposizioni

- 85.1 Entro dodici giorni lavorativi antecedenti il termine di ciascun trimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie, secondo le modalità previste dalla medesima Autorità.
- 85.2 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui al comma 73.7 per far fronte a eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

- 85.3 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora secondo quanto indicato all'articolo 41.4 del TIT.
- 85.4 Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.

SEZIONE VII

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI

Articolo 86

Contributi per l'attivazione della fornitura e per la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale

- 86.1 Per l'attivazione della fornitura si applica il contributo in quota fissa riportato nella Tabella 11.
- 86.2 Per la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale si applica il contributo in quota fissa riportato nella Tabella 11.
- 86.3 In esito al procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 42/11 i contributi di cui ai precedenti commi 86.1 e 86.2 potranno essere oggetto di revisione.

Tabella 1 – Numero di giorni di esercizio dell’impianto di ciascuna località in funzione della zona climatica di appartenenza

Zona climatica	B	C	D	E	F
numero di giorni	121	137	166	183	272

Tabella 2 – Coefficienti di gradualità per degrado contributi

Anno tariffe	kg₁	kg₂
2014	0,8000	0,8000
2015	0,8000	0,8600
2016	0,8000	0,9200
2017	0,8000	0,9900
2018	0,8000	1,0600
2019	0,8000	1,1400
2020	0,8059	1,0200
2021	0,8118	1,0500
2022	0,8176	1,0800
2023	0,8235	1,1100
2024	0,8294	1,1400
2025	0,8353	1,1700
2026	0,8412	1,1700
2027	0,8471	1,1700

Tabella 3 – Vite utili ai fini regolatori

Categoria di cespiti	Gestioni comunali e sovracomunali	Gestioni per ambito
Fabbricati industriali	40	60
Condotte stradali	50	60
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40	50
Impianti principali e secondari	20	25
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	7	7
Sistemi di telelettura/telegestione	15	15
Concentratori	15	15
Misuratori elettronici	15	15
Misuratori tradizionali (esclusi <= G6)	20	20
Misuratori tradizionali <= G6	15	15
Dispositivi <i>add-on</i>	15	15

Tabella 4: Valori della componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione (euro/punto di riconsegna)

a) Gestioni comunali e sovracomunali

		Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025			Anno 2026		
		Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela		
		alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa
Dimensione imprese	grandi	28,96	30,81	32,36	28,47	30,29	31,81	27,71	29,48	30,96	28,05	29,85	31,34	29,80	31,72	33,30	29,70	31,61	33,18	30,04	31,98	33,56
	medie	34,37	36,56	38,38	33,09	35,20	36,95	31,54	33,55	35,22	31,29	33,28	34,94	32,61	34,68	36,41	31,83	33,85	35,54	32,20	34,24	35,95
	piccole	43,17	45,93	48,22	40,80	43,40	45,57	38,16	40,59	42,62	37,18	39,55	41,52	38,09	40,52	42,53	36,51	38,83	40,76	36,93	39,28	41,23

Dimensione imprese

Grandi: oltre 300.000 punti di riconsegna

Medie: oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna

Piccole: fino a 50.000 punti di riconsegna

Densità clientela

Alta densità: oltre 0,12 punti di riconsegna per metro di condotta

Media densità: oltre 0,07 e fino a 0,12 punti di riconsegna per metro di condotta

Bassa densità: fino a 0,07 punti di riconsegna per metro di condotta

b) Gestioni per ambito
ANNO CONSEGNA IMPIANTO 2020

	Anno Tariffe 2020			Anno Tariffe 2021			Anno Tariffe 2022			Anno Tariffe 2023			Anno Tariffe 2024			Anno Tariffe 2025			Anno Tariffe 2026		
	1° anno affidam.			2° anno affidam.			3° anno affidam.			4° anno affidam.			5° anno affidam.			6° anno affidam.			7° anno affidam.		
	Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela		
	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa
Ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna	31,67	33,69	35,37	32,00	34,04	35,74	32,03	34,07	35,77	29,67	31,57	33,14	30,50	32,46	34,08	29,70	31,61	33,18	30,04	31,98	33,56
Ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna	28,96	30,81	32,36	29,26	31,13	32,70	29,28	31,15	32,73	28,05	29,85	31,34	29,80	31,72	33,30	29,70	31,61	33,18	30,04	31,98	33,56

ANNO CONSEGNA IMPIANTO 2021

	Anno Tariffe 2021			Anno Tariffe 2022			Anno Tariffe 2023			Anno Tariffe 2024			Anno Tariffe 2025			Anno Tariffe 2026		
	1° anno affidam.			2° anno affidam.			3° anno affidam.			4° anno affidam.			5° anno affidam.			6° anno affidam.		
	Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela		
	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa
Ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna	30,78	32,75	34,38	30,80	32,78	34,41	32,03	34,08	35,78	31,21	33,20	34,86	30,23	32,17	33,77	30,04	31,98	33,56
Ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna	28,47	30,29	31,81	28,49	30,31	31,84	29,62	31,52	33,11	29,80	31,72	33,30	29,70	31,61	33,18	30,04	31,98	33,56

ANNO CONSEGNA IMPIANTO 2022

	Anno Tariffe 2022			Anno Tariffe 2023			Anno Tariffe 2024			Anno Tariffe 2025			Anno Tariffe 2026		
	1° anno affidam.			2° anno affidam.			3° anno affidam.			4° anno affidam.			5° anno affidam.		
	Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela		
	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa
Ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna	29,63	31,52	33,09	30,81	32,77	34,41	33,58	35,72	37,50	30,77	32,73	34,36	30,58	32,55	34,16
Ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna	27,71	29,48	30,96	28,81	30,65	32,19	31,40	33,41	35,08	29,70	31,61	33,18	30,04	31,98	33,56

ANNO CONSEGNA IMPIANTO 2023

	Anno Tariffe 2023			Anno Tariffe 2024			Anno Tariffe 2025			Anno Tariffe 2026		
	1° anno affidam.			2° anno affidam.			3° anno affidam.			4° anno affidam.		
	Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela		
	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa
Ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna	29,67	31,57	33,14	32,34	34,41	36,12	33,11	35,23	36,98	31,12	33,11	34,76
Ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna	28,05	29,85	31,34	30,57	32,53	34,16	31,30	33,31	34,98	30,04	31,98	33,56

ANNO CONSEGNA IMPIANTO 2024

	Anno Tariffe 2024			Anno Tariffe 2025			Anno Tariffe 2026		
	1° anno affidam.			2° anno affidam.			3° anno affidam.		
	Densità clientela			Densità clientela			Densità clientela		
	alta	media	bassa	alta	media	bassa	alta	media	bassa
Ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna	31,21	33,20	34,86	31,96	33,99	35,69	32,33	34,38	36,10
Ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna	29,80	31,72	33,30	30,51	32,48	34,10	30,86	32,86	34,50

ANNO CONSEGNA IMPIANTO 2025

	Anno Tariffe 2025			Anno Tariffe 2026		
	1° anno affidam.			2° anno affidam.		
	Densità clientela			Densità clientela		
	alta	media	bassa	alta	media	bassa
Ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna	30,77	32,73	34,36	31,13	33,11	34,76
Ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna	29,70	31,61	33,18	30,04	31,98	33,56

ANNO CONSEGNA IMPIANTO 2026

	Anno Tariffe 2026		
	1° anno affidam.		
	Densità clientela		
	alta	media	bassa
Ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna	31,12	33,11	34,76
Ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna	30,04	31,98	33,56

Tabella 5: Valori delle componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati e dei costi operativi relativi al servizio di misura e alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura (euro/punto di riconsegna)

Componente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
$t(cen)_t^{cap}$	8,54	8,60	8,36	8,60	9,55	9,39	9,55
$t(ins)_t^{ope,b}$	3,47	3,48	3,48	3,62	3,95	4,04	4,09
$t(rac)_t^{ope}$	3,67	3,68	3,68	3,83	4,17	4,27	4,32
$t(cot)_t$	1,84	1,81	1,79	1,83	1,97	1,99	2,01
$t(dis)_t^{avv}$	222,22	222,55	222,73	231,59	252,41	258,44	261,44
$t(dis)_t^{ope,div}$	58,97	59,06	59,11	61,46	66,99	68,59	69,39
$t(telcon)_t$	-	-	-	1,59	1,71	1,75	1,77
$t(telcon)_t$ di cui opex	-	-	-	1,03	1,12	1,15	1,16
$t(telcon)_t$ di cui capex	-	-	-	0,56	0,59	0,60	0,61

Tabella 6: Scaglioni di consumo per la definizione delle quote variabili della tariffa obbligatoria

Scaglione di consumo	Consumo annuo (smc/anno)
1	0-120
2	121-480
3	481-1.560
4	1.561-5.000
5	5.001-80.000
6	80.001-200.000
7	200.001-1.000.000
8	oltre 1.000.000

Tabella 7: Articolazione della struttura tariffaria di riferimento della quota variabile della tariffa obbligatoria

Scaglione di consumo	Corrispettivi unitari (centesimi di euro/smc)
1	0,00
2	7,79
3	7,13
4	7,16
5	5,35
6	2,71
7	1,33
8	0,37

Tabella 8: Scaglioni per l'applicazione delle quote fisse della tariffa obbligatoria $\tau_1(dis)$ e $\tau_1(mis)$

Scaglione quote fisse	Classe di gruppo di misura
A	inferiore o uguale a G6
B	superiore a G6 e inferiore o uguale a G40
C	superiore a G40

Tabella 9: Valori unitari della penale per mancata installazione dei gruppi di misura (euro)

Classe del gruppo di misura	Anno tariffe 2020	Anno tariffe 2021	Anno tariffe 2022	Anno tariffe 2023	Anno tariffe 2024	Anno tariffe 2025	Anno tariffe 2026	Anno tariffe 2027
Fino a G6	4	4	4	4	4	4	4	4
Oltre G6 fino a G16	12	12	12	12	12	12	12	12
Oltre G16 fino a G40	21	21	21	21	21	21	21	21
Oltre G40	54	54	54	54	54	54	54	54

Tabella 10: Costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura (euro/gruppo di misura), valori espressi a prezzi 2022 (ifl₂₀₂₂=1)

	Anno tariffe 2023	Anno tariffe 2024	Anno tariffe 2025	Anno tariffe 2026	Anno tariffe 2027
G4	150	122	122	122	122
G6	189	159	159	159	159
G10	555	524	524	524	524
G16	560	467	467	467	467
G25	665	577	577	577	577
G40	1220	1220	1220	1220	1220
G65	1774	1774	1774	1774	1774
G100	2440	2440	2440	2440	2440
G160	3992	3992	3992	3992	3992
G250	4325	4325	4325	4325	4325
G400	4880	4880	4880	4880	4880
G650	5323	5323	5323	5323	5323
G1000	8318	8318	8318	8318	8318
G1600	10314	10314	10314	10314	10314
G2500	12088	12088	12088	12088	12088
GdM ≥ G4000	17411	17411	17411	17411	17411
<i>Add on</i> applicati a un misuratore tradizionale già installato di classe > G40	1109	1109	1109	1109	1109
<i>Add on</i> applicati a un misuratore tradizionale già installato di classe > G6 e ≤ G40	699	699	699	699	699

Tabella 11: Contributi per prestazioni delle imprese distributrici (euro)

Prestazione	Classi gruppi di misura	
	≤ G6	> G6
Contributo per attivazione della fornitura	30	45
Contributo per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale	30	45